

REGIONE LIGURIA

Direzione Generale Affari Legislativi, Istituzionali e Avvocatura

Elezioni Regionali

Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione



ATTENZIONE

Le operazioni di votazione si svolgono
nelle giornate di domenica dalle 7 alle
23 e di lunedì dalle 7 alle 15

[Art. 1, comma 399, legge 27 dicembre 2013, n. 147;
art. 1, comma 1, decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7]

Genova 2024

Nota introduttiva

Il presente manuale di Istruzioni per gli Uffici elettorali di Sezione rappresenta il primo strumento informativo per lo svolgimento delle operazioni sezionali interamente rivisto e curato da Regione Liguria per adeguarlo alla propria normativa elettorale regionale.

Con l'adozione, infatti, della legge regionale 22 luglio 2020, n. 18 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria), applicata per la prima volta nella tornata elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale del 20 e 21 settembre 2020, Regione Liguria ha dato attuazione a quanto disposto dall'art. 122 Cost. che, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), ha stabilito una competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di sistema di elezione e di definizione dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta regionale nonché dei componenti del Consiglio regionale.

Nel rispetto dei principi generali fissati con legge della Repubblica, le Regioni a statuto ordinario sono dunque autonome nell'individuare il meccanismo di elezione dei propri organi istituzionali, elemento essenziale per completare l'autonomia statutaria degli enti regionali individuata dall'art. 114 Cost.

La nuova disciplina regionale si è inserita nel sistema elettorale vigente fino al 2020, integrandosi con esso ed innovandone alcuni degli aspetti più critici e non più conformi alla disciplina di principio fissata dallo Stato con la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).

Da ciò risulta, pertanto, che il sistema elettorale vigente per la Regione Liguria è il frutto del combinato disposto delle disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali nelle regioni a statuto normale), nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli regionali nelle regioni a statuto normale) – costituenti la normativa statale unicamente applicabile in attesa dell'adozione da parte delle singole regioni delle proprie disposizioni elettorali – e nella nuova legge regionale 18/2020.

Quest'ultima, in particolare, ha introdotto quali principali novità:

- l'espressa previsione dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale da svolgersi contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, già presente nella legge costituzionale n. 1/1999;
- l'eliminazione delle liste regionali (c.d. "listino"), di talché il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non è più il capolista delle singole liste regionali ma una persona fisica collegata ad una o più liste provinciali di candidati al Consiglio regionale dalle quali provengono, nel nuovo impianto, tutti i consiglieri regionali eletti, così attribuendo centralità alla scelta ed alle preferenze attribuite dagli elettori nonché una più efficace rappresentatività del territorio regionale, superando la presenza all'interno del Consiglio regionale dei consiglieri eletti nella lista regionale (bloccata) senza avere ricevuto voti di preferenza;
- l'adeguamento della normativa elettorale regionale ai principi fissati dalla legge statale n. 165/2004 relativamente alla parità di genere, in base ai quali, in caso di previsione del voto di preferenza, nelle liste provinciali i candidati dello stesso sesso non devono superare il 60% del totale e all'elettore deve essere consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento della preferenza successiva alla prima.

L'impianto normativo così delineato permette di garantire il raggiungimento di una pluralità di obiettivi:

- un collegamento diretto ed immediato tra il corpo elettorale e i soggetti chiamati a ricoprire incarichi istituzionali a livello regionale tramite la previsione di meccanismi che consentano l'elezione diretta sia del Presidente della Giunta che di tutti i Consiglieri regionali;
- la garanzia della formazione di stabili maggioranze in seno al Consiglio regionale che permettano di garantire continuità al mandato politico ricevuto dal Presidente della Giunta regionale proclamato eletto e, contemporaneamente, il riconoscimento del ruolo delle minoranze consiliari cui viene comunque garantita una sufficiente rappresentatività in seno al consiglio regionale, anche in caso di un consistente risultato elettorale delle liste di maggioranza;

- la rappresentatività di genere grazie alla previsione di un tetto massimo di candidati dello stesso sesso nelle liste provinciali ed alla possibilità della c.d. doppia preferenza di genere.

Le presenti istruzioni recepiscono le novità che l'approvazione della l.r. 18/2020 ha comportato rispetto alle operazioni degli Uffici di Sezione, nel prosieguo dettagliatamente indicate con l'intento di fornire un adeguato supporto.

Avvertenze

Come anticipato, le norme per lo svolgimento dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale – Assemblea legislativa per la Liguria sono contenute, fondamentalmente:

- nella legge 17 febbraio 1968, n. 108;
- nella legge 23 febbraio 1995, n. 43;
- nella legge regionale 18 luglio 2020, n. 18.

Le novità introdotte con la L.r. 18/2020 non hanno riguardato le modalità di svolgimento delle giornate elettorali né le disposizioni concernenti gli adempimenti da parte degli Uffici elettorali di Sezione per cui, pertanto, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella consolidata normativa nazionale ed in particolare nel testo unico delle leggi per le elezioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Per quel che riguarda le tempistiche di svolgimento delle operazioni di voto l'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito che: “A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23”. Tuttavia, il decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale) ha previsto, all'articolo 1, comma 1, che “Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15”.

Le presenti istruzioni, predisposte per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono pertanto impostate, in conformità con la richiamata disposizione normativa, considerando un'unica giornata di votazione.

Si pone in particolare l'attenzione sull'esigenza di provvedere alla regolare e completa compilazione, in duplice copia, dei verbali dell'Ufficio di sezione (modello 85/AR) per evitare errori o omissioni che possono influire sulla regolarità delle operazioni.

A tal fine si raccomanda che:

a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento e che, per praticità, sono riportate in appendice alla presente pubblicazione;

b) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti attribuiti alle liste e ai voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici preposti alla proclamazione degli eletti per le operazioni di loro competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato secondo le modalità individuate nell'allegato C alla presente pubblicazione.

Per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con elezioni amministrative, ai seggi elettorali sono fornite distinte pubblicazioni.

Nel caso di svolgimento contemporaneo di elezioni amministrative e regionali, si applicano le disposizioni sul funzionamento del seggio elettorale previste dall'art. 20 della legge n. 108/1968.

Pertanto, gli Uffici di sezione devono tenere presente che:

- 1) le liste degli elettori della sezione e le liste elettorali aggiunte devono essere inserite nella corrispondente busta della serie "Elezioni regionali";
- 2) i registri (maschile e femminile) per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti devono essere inseriti nella corrispondente busta della serie "Elezioni regionali";
- 3) il materiale per il funzionamento dei seggi di utilizzo comune alle predette consultazioni (timbro della sezione, matite copiative, ecc.) deve parimenti essere inserito nella corrispondente busta della serie "Elezioni regionali";
- 4) i certificati medici, eventualmente esibiti dagli elettori portatori di handicap, devono essere allegati al verbale delle operazioni del seggio per le elezioni regionali;
- 5) conclusa la votazione alle ore 23 di domenica — o comunque dopo che hanno finito di votare tutti gli elettori presenti a quell'ora — il presidente di seggio deve accertare il numero degli elettori che hanno votato per ciascuna delle elezioni che si sono svolte presso la sezione, iniziando dalle elezioni regionali e continuando con le elezioni comunali ed, eventualmente, circoscrizionali;
- 6) i plichi da confezionare prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contenenti, tra l'altro, le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti, devono essere consegnati al tribunale o sezione distaccata di tribunale prima dello scrutinio stesso;
- 7) dopo di che, il seggio inizia immediatamente le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali;
- 8) concluso tale scrutinio, il seggio rinvia alle ore 14 del lunedì le operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali e circoscrizionali;
- 9) conseguentemente, il presidente deve sigillare le urne che contengono le schede votate per le elezioni comunali e circoscrizionali e chiudere in un plico tutti i verbali, gli atti e i documenti della sezione riguardanti le predette elezioni;
- 10) lo scrutinio per le elezioni comunali e, a seguire, quello per le elezioni circoscrizionali inizia alle ore 14 di lunedì e prosegue senza alcuna interruzione;
- 11) alla fine di tutte le operazioni di scrutinio, il materiale elettorale viene riconsegnato al Comune.

Glossario, abbreviazioni e principali riferimenti normativi

Lista provinciale: lista di candidati consiglieri regionali presentata nella circoscrizione elettorale corrispondente alla provincia e collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale

Candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale: persona fisica collegata ad una o più liste provinciali candidato a ricoprire la carica di Presidente della Giunta regionale

Lista sezionale (o lista della sezione): lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, formata da due elenchi distinti, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile, autenticata dalla commissione elettorale circondariale e consegnata al seggio elettorale

Rappresentante di lista: rappresentante di una lista provinciale di candidati alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, nonché rappresentante di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;

Registro (o registro per l'annotazione del numero di tessera): registro, formato da due registri distinti, di cui uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile, in dotazione al seggio, sul quale uno scrutatore annota il numero della tessera elettorale personale e il numero di iscrizione nella lista sezionale di ogni elettore che vota. Analogo registro, maschile e femminile, è in dotazione ai seggi speciali e volanti

Seggio (o seggio elettorale): ufficio elettorale di sezione, da intendere sia per l'insieme dei suoi componenti (un presidente, quattro scrutatori e un segretario), sia per il complesso delle funzioni che svolge (operazioni di voto e scrutinio e altre operazioni preliminari, successive o comunque connesse), sia per il luogo di svolgimento (sala della votazione e locali adiacenti)

Seggio ospedaliero (o sezione ospedaliera): ufficio elettorale di sezione avente la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio "ordinario" che svolge tali funzioni presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura avente almeno 200 posti letto

Seggio speciale: ufficio composto da un presidente, uno scrutatore e un segretario incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono accedere alle cabine di voto della sezione ospedaliera; degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi almeno 100 e fino a 199 posti letto; degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva; degli elettori ammessi a votare a

domicilio che abitano nelle vicinanze degli ospedali, istituti o luoghi di cura aventi almeno 100 e fino a 199 posti-letto assegnati allo stesso seggio speciale

Seggio volante: ufficio composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario di un seggio “ordinario” incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto e degli elettori ammessi a votare a domicilio

Tessera (o tessera elettorale): tessera elettorale personale a carattere permanente, la cui istituzione e le cui modalità di rilascio, aggiornamento e rinnovo sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

D.P.R. n. 361/1957: testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

T.U. n. 570/1960: testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

D.P.R. n. 223/1967: testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

Legge n. 108/1968: legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*“Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale”*)

Legge n. 136/1976: legge 23 aprile 1976, n. 136 (*“Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale”*)

D.L. n. 161/1976: decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 (*“Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali ...”*)

Legge n. 53/1990: legge 21 marzo 1990, n. 53 (*“Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”*)

Legge n. 15/1991: legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*“Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti”*)

Legge n. 43/1995: legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*“Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”*)

D.L. n. 50/1995: decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, convertito dalla legge 13 marzo 1995, n. 68 (*“Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle regioni a statuto ordinario ...”*)

Legge Cost. n. 1/1999: legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (*“Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”*)

D.P.R. n. 299/2000: decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (*“Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente”*)

D.L. n. 1/2006: decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 (*“Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori ...”*)

D.L. n. 49/2008: decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 (*“Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie”*)

Legge n. 147/2013: legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”*)

L.R. n. 18/2020: legge regionale 21 luglio 2020, n. 18 (*“Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria”*)

D.L. n. 7/2024: decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*)

PARTE PRIMA
IL SEGGIO ELETTORALE

CAPITOLO I
LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

§ 1 Composizione del seggio e validità delle operazioni

In ogni sezione è costituito un seggio elettorale.

Il seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori.

Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

(Cfr. artt. 20, primo comma, e 25 T.U. n. 570/1960)

§ 2 Obblighi e sanzioni

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

È punito con la multa da 206 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

(Cfr. artt. 24, primo comma, e 89 T.U. n. 570/1960)

§ 3 Qualifica di pubblico ufficiale

Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei componenti del seggio si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. art. 24, terzo e quarto comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO II
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 4 Nomina e sostituzione del presidente

Il presidente del seggio è nominato dal presidente della corte d'appello.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della corte d'appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della corte d'appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato.

Se l'assenza o l'impedimento sopraggiungono dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

(Cfr. artt. 20, secondo e quinto comma, e 24, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

La legge non prevede il caso in cui il presidente originariamente nominato e poi sostituito, per improvviso impedimento, dal sindaco o suo delegato si ripresenti nel corso successivo delle operazioni del seggio, ad esempio dopo la sospensione che interviene tra il sabato e la domenica e, nell'ipotesi di svolgimento contestuale delle elezioni regionali con altre consultazioni (ad es. con le elezioni amministrative), tra la domenica e il lunedì.

Tuttavia, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione.

Pertanto, se la domenica o anche il lunedì il sindaco o suo delegato dovesse assentarsi, per sopravvenuto impedimento, il vicepresidente deve assumere le funzioni di presidente.

§ 5. Compiti e poteri del presidente

Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- reclami, anche orali, e proteste;
- contestazioni e nullità dei voti.

(Cfr. art. 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

La decisione del presidente è definita dalla legge "provvisoria", in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo (T.A.R. e, in appello, Consiglio di Stato).

(Cfr. artt. 130 e 131 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo)

§ 6. Poteri di polizia del presidente

Il presidente è incaricato della polizia dell'adunanza.

A tal fine, può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate in servizio presso la sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati.

Di regola, la forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria¹ possono entrare nella sala

1- Si riporta l'art. 57 (*Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria*) del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

"1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

e farsi assistere dalla forza pubblica anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare, invece, se il presidente vi si oppone.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni del seggio.

In casi eccezionali, il presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre scrutatori.

Il presidente ha anche compiti di polizia all'esterno della sala della votazione. A tal fine, per assicurare il libero accesso degli elettori al seggio e per impedire la formazione di assembramenti nelle strade adiacenti, può rivolgere ogni opportuna richiesta alle autorità civili e ai comandanti militari, che sono tenuti a ottemperare.

Inoltre, il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, può disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

Il presidente può altresì decidere di allontanare dalle cabine, previa restituzione della scheda consegnata, gli elettori che indugiano artificiosamente nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire la scheda. Tali elettori sono riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni, si dà atto nel verbale del seggio. Si veda per tale evenienza il paragrafo 69.

(Cfr. art. 46 T.U. n. 570/1960)

Infine, il presidente, al termine delle operazioni del sabato - nonché, tra la domenica e il lunedì, al termine delle operazioni di scrutinio per le elezioni regionali in caso di sospensione dei lavori del seggio prima dell'inizio dello scrutinio per le elezioni amministrative - deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 49.

(Cfr. artt. 47, undicesimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, T.U. n. 570/1960)

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55²⁾.

CAPITOLO III IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 7 Funzioni del vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio.

(Cfr. artt. 20, primo comma, 24, secondo comma, e 25, T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 8 Nomina e sostituzione degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno prima del voto. Alla nomina provvede la commissione elettorale comunale o, eventualmente, la commissione straordinaria o il commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

(Cfr. art. 4-bis D.P.R. n. 223/1967; art. 6 legge 8 marzo 1989, n. 95)

La legge prevede il caso in cui, all'atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina.

In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:

- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 23 del T.U. n.570/1960².

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 41, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957)

La legge, invece, non prevede il caso in cui gli scrutatori non si ripresentino nel corso successivo delle operazioni del seggio. Tali operazioni, infatti, si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra il sabato e la domenica e, nell'ipotesi di svolgimento contestuale delle elezioni regionali con altre consultazioni (ad es. con le elezioni amministrative), tra la domenica e il lunedì.

Tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.

2 - L'art. 23 del T.U. n. 570/1960 è riportato a pag. 90.

Peraltro, se la domenica o eventualmente il lunedì si assentassero, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che nei giorni precedenti hanno svolto le funzioni di scrutatore per la mancanza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, si ritiene che questi possano riassumere le predette funzioni.

Se neppure gli scrutatori originariamente designati si trovassero presenti, il presidente o in sua assenza il vicepresidente valuterà se il numero residuo di componenti del seggio sia sufficiente per svolgere le ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario, potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

§ 9. Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti:

- autenticare le schede (§ 46);
- registrare gli elettori che si presentano a votare (§ 57);
- svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate (§ 92 e § 99);
- recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (§ 107).

Inoltre, gli scrutatori, su invito del tribunale (o sezione distaccata del tribunale), possono assistere all'apertura del plico contenente le liste sezionali utilizzate per la votazione.

§ 10. Funzione consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede.

Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori:

- quando occorre decidere sui reclami, anche orali;
- quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;
- qualora il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento elettorale, intenda disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

(Cfr. artt. 46, settimo comma, e 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 11 Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno, di regola, potere di decisione nelle operazioni elettorali.

Tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, il presidente deve disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

(Cfr. art. 46, quinto comma, T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO V IL SEGRETARIO DEL SEGGIO

§ 12 **Nomina del segretario**

Il segretario è scelto dal presidente, di solito, prima dell'insediamento del seggio.

Il segretario:

- deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio;
- deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- non deve incorrere in cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 23 del T.U. n. 570/1960.

(Cfr. art. 2 legge n. 53/1990)

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto dell'insediamento del seggio.

Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

§ 13. **Compiti del segretario**

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- compila il verbale delle operazioni del seggio;
- nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;
- raccoglie gli atti da allegare al verbale;
- confeziona i plichi contenenti il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (§ 89, § 91 e § 107).

§ 14. **Verbale delle operazioni del seggio**

Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall'insediamento sino allo scioglimento del seggio, viene riassunto e documentato, in distinti paragrafi, nell'apposito verbale (modello n. 85/AR).

Il verbale deve essere compilato in duplice esemplare.

Sulla base dei verbali di ciascun seggio, dove sono accertati e dichiarati i risultati dello scrutinio dei voti in ogni sezione, gli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale proclamano i risultati elettorali.

È quindi indispensabile che delle operazioni del seggio sia fatta una precisa, fedele e completa verbalizzazione. Particolare attenzione va posta alla trascrizione dei risultati dello scrutinio e alla perfetta corrispondenza dei dati numerici sia tra i diversi paragrafi, sia tra i due esemplari del verbale.

Nel modello di verbale predisposto, sono anche previsti casi anomali e procedure speciali nelle modalità di voto che la legge contempla e che possono verificarsi durante le operazioni elettorali.

Nel verbale deve prendersi nota dettagliata pure di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni.

Il verbale deve essere autenticato mediante l'apposizione in ciascun foglio, negli appositi spazi trasversali, del bollo della sezione e della firma di tutti i componenti del seggio e dei rappresentanti di lista.

Il presidente e il segretario del seggio hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso. In caso di inadempienza, possono incorrere in sanzioni penali.

(Cfr. art. 74 T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO VI IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE

§ 15 Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500.

Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario. *(Cfr. art. 43 T.U. n. 570/1960)*

§ 16 Costituzione del seggio speciale

Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976)

§ 17 Composizione e insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori, nominati dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno del voto contemporaneamente all'insediamento del seggio ordinario e nella stessa sede di riunione.

Per le modalità di sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede come per ogni altro seggio (§ 4 e § 8).

§ 18 Il segretario del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, a sua discrezione, attribuisce a uno dei due scrutatori le funzioni di segretario.

(Cfr. artt. 8 e 9, terzo comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976)

§ 19 Compiti del seggio speciale

Il seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto dei seguenti elettori:

- ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- reclusi in luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- ricoverati in ospedale che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e vengono immediatamente immesse nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

I componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcuna altra operazione del procedimento elettorale: ad esempio, non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede.

(Cfr. artt. 8 e 9, settimo comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

§ 20. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante

Il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare. Lo scrutatore del seggio volante è designato mediante sorteggio.

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove confluiscono le schede votate

dagli elettori della sezione stessa.

(Cfr. art. 44 T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 1/2006)

CAPITOLO VII

I RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 21. Designazione dei rappresentanti di lista

I delegati delle liste provinciali dei candidati nonché i delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Le designazioni possono essere presentate entro il venerdì che precede l'elezione alla segreteria del comune che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Per tale seconda evenienza, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o nella dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, nonché da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica;

2) il rappresentante di lista designato deve essere elettore della regione: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;

3) il rappresentante di lista deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;

4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990³;

5) il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, della autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato.

I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista designati per il proprio seggio.

(Cfr. artt. 32, settimo comma, n. 4, e 35 T.U. n. 570/1960; art. 9, ultimo comma, legge n. 108/1968; art. 16, comma 2, legge n. 53/1990).

3 - Si riporta, in estratto, l'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990:

“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni ... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.

§ 22. Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
 - b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
 - c) possono apporre la loro firma:
- sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
 - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione. I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

I rappresentanti - al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.

(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, in G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2014)

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.
(Cfr. artt. 8 e 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976; art. 44, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 1/2006)

I rappresentanti di lista possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(Cfr. artt. 47, ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, T.U. n. 570/1960)

§ 23. Sanzioni per i rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

(Cfr. art. 96, ultimo comma, T.U. n. 570/1960)

PARTE SECONDA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO VIII
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 24. Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio

La mattina del giorno di insediamento del seggio, nei locali dove il seggio stesso si costituirà, il presidente deve ricevere in consegna, dal sindaco o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale:

- 1) il pacco delle schede di votazione, predisposto dalla Prefettura-U. T. G. e sigillato;
- 2) il bollo della sezione, in plico sigillato;
- 3) la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
- 4) la copia della predetta lista degli elettori della sezione da affiggere nella sala della votazione, autenticata dal sindaco e dal segretario comunale;
- 5) il manifesto con le principali sanzioni penali, da affiggere nella sala della votazione;
- 6) due copie del manifesto con le liste regionali e le liste provinciali dei candidati alla elezione del presidente della Giunta regionale e del consiglio regionale: una copia deve essere affissa nella sala o all'ingresso della sala della votazione e una deve rimanere a disposizione del seggio;
- 7) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori ed eventualmente anche quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- 8) le designazioni dei rappresentanti di lista presentate al segretario comunale, oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente del seggio;
- 10) un'urna destinata a contenere le schede votate per l'elezione regionale;
- 11) le matite copiative per l'espressione del voto;
- 12) i registri, maschili e femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti;
- 13) gli altri stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;
- 14) gli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze del seggio.

(Cfr. art. 27, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Della consegna di tale materiale deve redigersi apposito verbale (modello n. 69/AR) in duplice esemplare: un esemplare è trattenuto dal presidente, l'altro è consegnato al sindaco o suo delegato.

Il pacco delle schede e il plico contenente il bollo della sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio dopo la costituzione del seggio.

§ 25. Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori

Il presidente, oltre al materiale elettorale illustrato al paragrafo precedente, deve ricevere in consegna gli elenchi relativi alle seguenti categorie di elettori:

1) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;

2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco; (*Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967*)

3) elettori residenti all'estero;

4) elettori della sezione ricoverati in luoghi di cura, che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;

5) detenuti aventi diritto al voto e iscritti nelle liste della sezione che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;

6) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;

7) elettori che hanno perso il diritto elettorale con provvedimento intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi;

(*Cfr. artt. 32, primo comma, numeri 2 e 3, e 32-ter D.P.R. n. 223/1967*)

8) elettori naviganti (marittimi e aviatori) della sezione che hanno chiesto di votare per le elezioni regionali in altro comune della regione in cui si trovano per motivi di imbarco;

(*Cfr. art. 50 D.P.R. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lettera f, D.L. n. 161/1976*)

9) elettori ammessi al voto a domicilio, distinguendo tra:

a) elettori della sezione aventi dimora nel territorio della stessa sezione;

b) elettori della sezione aventi però dimora fuori dal territorio della sezione, nello stesso comune o in altro comune della regione;

c) elettori iscritti ad altre sezioni elettorali dello stesso comune o di altri comuni della regione, aventi dimora nel territorio della sezione.

(*Cfr. art. 1, commi 5 e 6, D.L. n. 1/2006*)

§ 26. Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti

Al presidente del seggio ospedaliero e al presidente della sezione nella cui circoscrizione sono costituiti seggi speciali o volanti (anche per la raccolta del voto a domicilio o per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono recarsi alle cabine elettorali) deve essere consegnato anche il seguente altro materiale:

1) l'elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione;

2) i verbali, le buste, le liste elettorali aggiunte e i registri, maschile e femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti occorrenti per le operazioni del seggio speciale o di quello volante;

3) un bollo di sezione aggiuntivo, in plico sigillato, per ogni seggio speciale o per le esigenze del seggio volante, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, certificando così l'avvenuta espressione del voto per quella consultazione.

I predetti bolli di sezione (uno o più, a seconda dei casi) sono affidati dal sindaco al presidente di seggio: quest'ultimo custodirà personalmente quello per le operazioni del seggio volante oppure consegnerà quello per le operazioni del seggio speciale, ancora chiuso in plico sigillato, al presidente del seggio speciale la domenica mattina prima dell'inizio delle votazioni, insieme all'altro materiale elettorale.

(Cfr. artt. 42, 43 e 44 T.U. n. 570/1960; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976)

§ 27. Arredamento della sala della votazione

Il presidente del seggio deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione, per rimediare a eventuali mancanze, verificando l'esistenza di quanto segue:

a) *Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione*

La sala deve avere una sola porta di ingresso, a meno che, per motivi logistici e di più rapido afflusso degli elettori al seggio, non siano stati predisposti accessi separati tra uomini e donne. La sala deve inoltre essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori;

(Cfr. art. 37, primo comma, T.U. n. 570/1960)

b) *Tavolo del seggio*

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione.

Sul tavolo l'urna sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti;

(Cfr. art. 37, terzo comma, T.U. n. 570/1960)

c) *Cabine per l'espressione del voto.*

In ogni seggio devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.

Le cabine devono essere collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e devono assicurare la segretezza del voto. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alle cabine, a una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.

Se, eccezionalmente, fossero state sistemate cabine abbinata, con una parete di divisione comune, il presidente deve, anche ripetutamente nel corso delle operazioni di voto, controllare che tale parete non abbia fori o aperture che consentano di vedere o

di comunicare tra le due cabine. In detta evenienza, la parete deve essere immediatamente riparata, anche con mezzi di fortuna e, se ciò non è possibile, una delle cabine deve essere chiusa, per garantire la segretezza del voto nell'altra.

Il tavolo all'interno delle cabine per la compilazione delle schede deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

(Cfr. art. 37, quarto e quinto comma, T.U. n. 570/1960)

d) Urna per la votazione.

In ogni seggio, per ogni tipo di elezione, deve esserci un'urna destinata a ricevere le schede votate.

L'urna è di cartone di colore chiaro e reca lo stemma della Regione Liguria e la scritta "Regione Liguria".

Su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell'urna, nello spazio bianco sottostante l'emblema della Regione Liguria e l'anzidetta scritta, il presidente di seggio deve applicare una etichetta autoadesiva, con cornice colorata, sulla quale è riportata la scritta: «ELEZIONI REGIONALI». Tale etichetta adesiva, fornita con il materiale elettorale, sarà dello stesso colore della scheda di votazione per le elezioni regionali (colore verde pantone Green-U) conforme al modello approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il seggio ha in dotazione anche un rotolo di carta adesiva crespata con il quale sigillare l'urna il sabato sera, prima di rinviare le successive operazioni elettorali alla mattina della domenica, e al termine delle votazioni della domenica, prima di dare inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate, la domenica stessa o, in caso di abbinamento con altre consultazioni (europee, politiche, amministrative), il lunedì.

È opportuno che il presidente accerti preventivamente la funzionalità dell'urna e la fornitura, da parte del comune, di quanto occorre per chiuderla e sigillarla.

e) Cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione.

Mentre l'urna è destinata a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate da consegnare agli elettori al momento della votazione deve essere usata apposita cassetta di legno o scatola di cartone.

f) Disposizione dell'urna e della scatola sul tavolo della sezione.

Il presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, deve disporre l'urna e la cassetta o scatola sul tavolo nel modo ritenuto più funzionale.

g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

Il presidente deve controllare l'adeguatezza dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria disposti nella sala della votazione, in quanto le operazioni di voto e di scrutinio si protraggono anche nelle ore serali e notturne ed è necessario che la sala e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.

h) Affissione dell'avviso sul divieto di introduzione in cabina di apparecchiature in grado di fotografare immagini

Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente del seggio deve pertanto affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

"Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

§ 28. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche

La legge 15 gennaio 1991, n. 15 ha inteso facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

A tal fine, il presidente del seggio ubicato in una sede priva di barriere architettoniche, cioè accessibile mediante sedia a rotelle, deve accertare che gli arredi della sala della votazione permettano agli elettori non deambulanti:

- di leggere il manifesto con le liste e i nomi dei candidati;
- di votare in assoluta segretezza;
- di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista;
- di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni del seggio.

Inoltre, il presidente deve altresì controllare:

- che siano state installate una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante;
- che all'interno delle cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm. da terra;
- in alternativa, che sia stato predisposto un tavolo, addossato a una parete a conveniente distanza dal tavolo del seggio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto da parte dell'elettore non deambulante;
- infine, che la sezione elettorale sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, dell'apposito simbolo ⁴.

4 - Il simbolo è riportato in nota alla legge n. 15/1991 (pag. 125).

§ 29 Custodia della sala della votazione

Il presidente, avendo ricevuto in consegna il materiale elettorale occorrente per la votazione, diviene responsabile della sua conservazione e custodia.

Deve, perciò, disporre la vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della forza pubblica.

Quando più seggi sono situati in uno stesso edificio, i presidenti dei seggi stessi possono, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

Capitolo IX LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO

§ 30 Inseidiamento dei componenti del seggio

Alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione, il presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina. Il presidente deve pertanto accertarsi della identità personale degli scrutatori.

A uno degli scrutatori il presidente affida le funzioni di vicepresidente.

Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si veda al § 8.

Per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio deve essere costituito e iniziare le sue operazioni purché siano presenti almeno due componenti, oltre al presidente.

Il presidente, non appena possibile, deve integrare il seggio ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità di cui al paragrafo 8.

(Cfr. artt. 25, 27, primo comma, n. 4, e 47, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 31 Ammissione dei rappresentanti di lista

Il presidente invita ad assistere alle operazioni del seggio i rappresentanti delle liste dei candidati e i rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale in base alle designazioni che il sindaco gli ha consegnato o alle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentano direttamente.

Il presidente deve accertarsi della identità personale dei rappresentanti di lista e della regolarità della loro designazione, con le modalità di cui al paragrafo 21.

La presenza dei rappresentanti di lista non è necessaria per la validità delle operazioni: essi, pertanto, possono presentarsi anche dopo che il seggio si è costituito o durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini di cui al paragrafo 21. Dell'intervento dei rappresentanti di lista deve farsi menzione nel verbale del seggio.

(Cfr. art. 47, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 16, secondo comma, legge n. 53/1990)

§ 32 Persone che possono entrare nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che sono in possesso:

- a) della tessera elettorale di iscrizione nella sezione;
- b) dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale (ex art. 7

D.P.R. n. 299/2000);

c) di un altro documento che dà diritto di votare nella sezione, cioè:

- di una sentenza (ex art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960);
- dell'attestazione del sindaco (ex art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967) ⁵.

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:

1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;

2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio;

3) tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

(Cfr. artt. 38, primo comma, e 46, secondo, terzo e quarto comma, T.U. n. 570/1960)

§ 33 Accesso nella sala della votazione

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.).

Nel compartimento della sala destinato alle attività del seggio, gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare un altro elettore o per assistere un elettore fisicamente impedito, e si devono trattenere solo per il tempo strettamente necessario.

Per garantire l'osservanza di tali disposizioni, il presidente può avvalersi degli agenti della forza pubblica per sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato al seggio da quello riservato agli elettori.

Per assicurare il libero accesso degli elettori, impedire gli assembramenti e disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente ha i poteri di polizia anche all'esterno della sala di votazione di cui al paragrafo 6.

Nel verbale del seggio si prende nota delle disposizioni prese.

(Cfr. artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 46 T.U. n. 570/1960)

5 - Gli elettori che presentano la tessera elettorale o l'attestato sostitutivo della tessera medesima per quella singola consultazione (lett. a e b) sono già iscritti nelle liste degli elettori della sezione. Invece, coloro che sono ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco (lett. c) non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità devono essere annotate nel verbale delle operazioni del seggio.

Capitolo X SANZIONI PENALI

§ 34 **Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dei seggi**

Al momento dell'insediamento del seggio, è opportuno che il presidente:

- esorti gli altri componenti a svolgere le proprie funzioni con la massima precisione e imparzialità;
- richiami l'attenzione sulle sanzioni penali alle quali i componenti stessi possono andare incontro nel caso di infrazioni alle norme della legge elettorale.

(Cfr. artt. 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99 T.U. n. 570/1960)

§ 35 **Sanzioni penali previste per coloro che turbino le operazioni di votazione e di scrutinio**

Le norme della legge elettorale prevedono sanzioni penali a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio presso il seggio.

(Cfr. artt. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 T.U. n. 570/1960)

Le disposizioni richiamate nel presente paragrafo e in quello precedente sono riportate nel manifesto sulle principali sanzioni penali affisso all'interno della sala della votazione.

§ 36 **Chi può promuovere l'azione penale**

Il presidente del seggio - o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente - nella veste di pubblico ufficiale:

- deve denunciare per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un agente della forza pubblica in servizio presso il seggio, ogni infrazione da chiunque commessa alle norme elettorali penali di cui sia venuto a conoscenza;
- può far espellere o arrestare i componenti del seggio o gli elettori o chiunque altro disturbi lo svolgimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di denunciare le infrazioni alle norme penali elettorali che riscontrino durante le operazioni di votazione e di scrutinio: se tali infrazioni sono commesse da elettori o da rappresentanti di lista, devono segnalarle al presidente o al vicepresidente perché ne faccia denuncia; se le infrazioni sono commesse dal presidente o dal vicepresidente, devono denunciarle direttamente all'autorità giudiziaria o alla forza pubblica in servizio al seggio.

Il medesimo obbligo di denuncia incombe anche sugli agenti della forza pubblica o delle Forze armate che prestano servizio di ordine pubblico presso il seggio.

Può sporgere denuncia delle infrazioni riscontrate anche qualunque elettore presente nella sala della votazione.

(Cfr. art. 46 T.U. n. 570/1960; art. 331 codice di procedura penale)

CAPITOLO XI

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 37 Accertamento dell'arredamento della sala della votazione

Subito dopo la costituzione del seggio, il presidente, con l'aiuto degli altri componenti, accerta se l'arredamento della sala della votazione risponde alle esigenze illustrate al paragrafo 27.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali mancanze, si deve prendere nota nel verbale del seggio.

§ 38 Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco (§ 25, n. 4, 5, 7, 8 e 9), effettua nelle liste degli elettori della sezione, accanto ai rispettivi nominativi, le seguenti annotazioni:

- prende nota dei ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;
(Cfr. art. 42, terzo comma, lett. a, T.U. n. 570/1960)
- prende nota dei detenuti in luoghi di detenzione o custodia preventiva, aventi diritto al voto, che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;
(Cfr. art. 8, terzo comma, lett. a, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d, D.L. n. 161/1976)
- prende nota degli elettori che hanno perso il diritto elettorale;
(Cfr. art. 32-ter, secondo comma, D.P.R. n. 223/1967)
- prende nota dei naviganti (marittimi o aviatori) che hanno chiesto di votare in altro comune della regione in cui si trovano per motivi di imbarco;
(Cfr. art. 50, quarto comma, ultimo periodo, T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)
- prende nota degli elettori della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio dello stesso comune o di altro comune della regione;
- prende nota degli elettori della sezione dei quali il seggio dovrà raccogliere il voto a domicilio;
- aggiunge in calce alle liste sezionali i nominativi degli elettori di altre sezioni dello stesso comune o di altro comune della regione dei quali raccogliere il voto a domicilio.

CAPITOLO XII

LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE E LE OPERAZIONI PRELIMINARI DEL SEGGIO SPECIALE E DEL SEGGIO VOLANTE

§ 39 Insediamento dei componenti del seggio speciale

L'insediamento del seggio speciale costituito nella circoscrizione di una sezione elettorale avviene contemporaneamente all'insediamento del seggio della sezione stessa, cioè alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione.

§ 40 Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione dei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o con la direzione dei luoghi di detenzione e di custodia preventiva l'ora in cui il seggio si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati o detenuti.

Analogamente deve comportarsi il presidente del seggio speciale costituito presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei ricoverati impossibilitati a recarsi a votare nella cabina.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio speciale, comunica agli altri due componenti l'orario concordato per la raccolta del voto.

Il seggio speciale operante presso un luogo di cura può essere incaricato anche di raccogliere il voto al domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura stesso. Per la scelta dell'orario di raccolta del voto a domicilio, si veda il paragrafo seguente (§ 41).

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

§ 41 Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante

Il presidente del seggio alla cui circoscrizione sono assegnati uno o più luoghi di cura, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione del luogo di cura l'ora in cui il seggio volante, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore, si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati.

Anche nel caso in cui il seggio volante debba raccogliere a domicilio il voto di uno o più elettori, il presidente, d'intesa con il sindaco del comune, deve programmare, almeno orientativamente, l'orario di raccolta del voto, comunicandolo con sufficiente preavviso, per il tramite del comune, all'elettore o agli elettori interessati.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio, comunica agli altri due componenti del seggio volante (segretario e scrutatore) l'orario concordato per la raccolta del voto.

Compatibilmente con le esigenze del luogo di cura o degli elettori votanti a domicilio, deve scegliersi per la raccolta di tali voti l'orario in cui si prevede che l'affluenza al seggio da parte degli altri elettori sia minore.

Qualora il seggio volante debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, il presidente deve provvedere, se possibile, congiuntamente, cioè con un'unica uscita.

In ogni caso, il presidente e gli altri componenti del seggio, allo scadere del termine di chiusura delle operazioni di votazione, devono trovarsi nella sede del seggio, per dare subito inizio alle operazioni di accertamento del numero dei votanti e di scrutinio. (Cfr. art. 44, primo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 42 Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante

Il presidente del seggio nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto deve accertarsi che, nei luoghi di cura stessi, per la raccolta del voto da parte del seggio volante, sia predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Analogo accertamento deve effettuare il presidente del seggio speciale, per la raccolta del voto dei detenuti o dei ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o dei ricoverati in ospedali che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alle cabine.

(Cfr. art. 44, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 9, quinto comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976; art. 1, comma 8, D.L. n. 1/2006)

CAPITOLO XIII

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 43 Colore delle schede di voto

Le schede di voto per le elezioni regionali sono di colore verde (pantone Green-U) come previsto con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2020, n. 4444, in conformità al modello di scheda allegato alla presente pubblicazione.

§ 44 Autenticazione delle schede: firma e timbratura

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- la firma di uno scrutatore;
- l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato.

Qualora, contemporaneamente alle elezioni regionali, nella sezione si svolgano anche altre elezioni, il seggio deve autenticare anche le schede di voto per tali altre elezioni.

Il presidente avverte i componenti del seggio che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti stessi può allontanarsi dalla sala. (Cfr. art. 47 T.U. n. 570/1960).

§ 45. Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Il numero di schede da autenticare, nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alla cui circoscrizione sono assegnati luoghi di cura o di detenzione, deve tenere conto anche degli elettori ammessi a votare in tali luoghi, i cui nominativi sono ricompresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente del seggio (§ 26, n. 1).

(Cfr. artt. 42 e 43 T.U. n. 570/1960; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976)

Il numero di schede da autenticare deve tenere conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare, cioè:

- va detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione (§ 25, n. 9, lett. b);
- va aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma che dimorano in quell'ambito territoriale e dei quali, pertanto, il seggio volante sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio (§ 25, n. 9, lett. c).

§ 46. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare

Dopo avere determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le ripartisce fra gli scrutatori del seggio, vigilando che le operazioni di autenticazione procedano con regolarità e speditezza.

Le schede devono essere autenticate esclusivamente dai componenti del seggio. Gli scrutatori effettuano le seguenti operazioni:

- firmano ogni scheda sulla facciata esterna di essa, nell'apposito riquadro;
- controllano che sulla stessa facciata esterna di ogni scheda, all'interno del medesimo riquadro, sia riportata la denominazione della circoscrizione elettorale regionale (corrispondente alla denominazione della provincia);
- passano le schede firmate al presidente.

Il presidente, man mano, conta le schede che gli scrutatori gli passano, per accertare che corrispondano esattamente al numero di schede consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Infine, le schede autenticate sono riposte nella apposita cassetta di legno o scatola di cartone dopo che il presidente ha fatto constatare ai presenti che tale contenitore è completamente vuoto e non c'è pericolo che le schede autenticate si confondano con le altre non autenticate, a disposizione del seggio, che rimangono conservate nel pacco originariamente predisposto dalla Prefettura (§ 24, n. 1).

(Cfr. art. 47 T.U. n. 570/1960)

§ 47. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione

Dopo la firma delle schede, il presidente:

- fa constatare ai componenti del seggio che il plico [Busta n. 1 (R)] contenente il bollo della sezione è perfettamente chiuso;
- apre il plico;
- fa prendere nota al segretario, nel verbale, del numero riportato nel bollo stesso.
(Cfr. art. 47, settimo comma, T.U. n. 570/1960)

Eventuali bolli in più assegnati alla sezione devono essere utilizzati esclusivamente da parte dei seggi speciali o volanti per timbrare la tessera elettorale e certificare così il voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o detenzione o ammessi a votare al proprio domicilio (§ 26, n. 3).

Il fac-simile del bollo della sezione è riportato in nota a pagina 92.

§ 48. Timbratura delle schede

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- estrae dalla scatola le schede firmate dagli scrutatori (§ 46);
- imprime il bollo della sezione nell'apposito riquadro sulla facciata esterna di ogni scheda;
- accerta che il numero delle schede timbrate sia identico a quello delle schede firmate dagli scrutatori e riposte precedentemente nella scatola;
- fa constatare ai presenti che la scatola è completamente vuota e vi depone le schede bollate pronte per la votazione.

Le schede non autenticate sono conservate nel pacco originariamente predisposto dalla Prefettura (§ 24, n. 1). Tali schede servono, finché è aperta la votazione:

- per sostituire le schede autenticate che risultano deteriorate;
- per sostituire le schede consegnate ad elettori che hanno diritto di votare nella sezione pur non essendo iscritti nelle liste o che votano in luoghi di cura o di detenzione e non sono stati conteggiati al momento della determinazione del numero di schede da autenticare.

§ 49. Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e custodia della sala

Il presidente provvede a chiudere la scatola contenente le schede autenticate, ad esempio incollandovi due strisce di carta. Su tali strisce di carta appongono la firma: il presidente; gli altri componenti del seggio; i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (liste degli elettori della sezione; plico contenente il bollo della sezione; stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio; matite copiative; schede non autenticate; ecc.) deve essere riposto nella Busta n. 1 (R). Tale Busta deve essere chiusa, preferibilmente incollandone il lembo gommato, sul quale appongono la firma i componenti del seggio e i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Successivamente, il presidente:

- fa constatare che l'urna destinata a contenere le schede che saranno votate è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla con strisce del rotolo di carta adesiva crespata;
- rinvia le operazioni alle ore 7 della domenica;
- fa sfollare la sala;
- procede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi;
- si assicura che le finestre e le altre aperture della sala, tranne naturalmente la porta di accesso, vengano chiuse dall'interno;
- con l'aiuto degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi di finestre e altre aperture della sala delle strisce di carta incollata (ad esempio, di scotch). Su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- dopo che tutti sono usciti dalla sala, chiude saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando ai battenti varie strisce di carta incollata. Anche su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- infine, prende accordi con la forza pubblica per vigilare all'esterno la sala, affinché nessuno vi entri.

(Cfr. artt. 47, commi dal decimo al tredicesimo, e 48, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

PARTE TERZA
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XIV

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 50 Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica

Anche prima delle ore 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce il seggio elettorale con le stesse persone del sabato, provvedendo a sostituire eventuali scrutatori assenti con le modalità illustrate nei paragrafi 8 e 30.

Alla stessa ora anche il presidente del seggio speciale ricostituisce tale seggio con le stesse persone del sabato. Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si vedano gli stessi paragrafi 8 e 30.

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti di lista presenti. (Cfr. art. 48, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

§ 51 Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- fa constatare ai componenti del seggio che i sigilli apposti a porte e finestre, all'urna e alla cassetta o scatola contenente le schede autenticate sono integri;
- accerta che il numero delle schede nella cassetta o scatola corrisponde al numero delle schede autenticate il sabato pomeriggio;
- toglie i sigilli apposti sulla fessura dell'urna e fa constatare che l'urna medesima è vuota.

§ 52. Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale

Il presidente consegna al presidente del seggio speciale il seguente materiale elettorale:

- le schede autenticate, nel numero occorrente per la raccolta del voto nei luoghi di cura o di detenzione, con l'aggiunta di una piccola scorta. Tali schede sono racchiuse in apposite Buste, rispettivamente, Busta os/1 (R) per i luoghi di cura oppure Busta D/1 (R) per i luoghi di detenzione;
- i modelli di verbale per il seggio speciale;
- il secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori ricoverati o detenuti;
- le liste elettorali aggiunte;
- il restante materiale per il voto (buste, matite copiative, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Il presidente prende nota, nel verbale del seggio, nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Tutte le operazioni preliminari illustrate nel presente capitolo devono essere compiute con speditezza per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 7.

CAPITOLO XV
LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 53. Apertura della votazione

Il presidente illustra ad alta voce ai presenti le modalità di votazione per le elezioni regionali, evitando ogni riferimento, sebbene fatto a scopo esemplificativo, a partiti, liste, contrassegni o candidati:

L'elettore:

a) può tracciare un segno di voto solo nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista sia per il candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato;

b) può tracciare un segno di voto sia nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale, sia nel rettangolo che contiene il nome del candidato Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale votata. Anche in questo caso, l'elettore esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per il candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato;

c) può esprimere un **voto disgiunto** tracciando un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno di una lista provinciale e un ulteriore segno nel rettangolo che contiene il nome di un candidato Presidente della Giunta regionale NON collegato alla lista provinciale prescelta. In questo caso, l'elettore esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per il candidato Presidente della Giunta regionale, sebbene NON collegati fra loro;

d) può tracciare un segno di voto solo nel rettangolo contenente il nome del candidato Presidente della Giunta regionale, senza tracciare alcun altro segno per le liste provinciali. In tal caso, l'elettore esprime il proprio voto solo per il candidato Presidente della Giunta regionale. Il voto NON può essere attribuito ad alcuna lista provinciale;

e) laddove esprima il proprio voto a favore di una lista provinciale tracciando un segno di voto sul rettangolo contenente il relativo contrassegno, può manifestare fino a due preferenze per candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista a favore della quale è stato espresso il voto, scrivendone il cognome oppure il nome e cognome sulle apposite righe tracciata alla destra del contrassegno della lista provinciale stessa. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza.

(Cfr. art. 7 l.r. n. 18/2020),

Si evidenzia che:

1) il voto di preferenza deve essere manifestato esclusivamente a favore di candidati compresi nella lista provinciale votata;

2) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;

3) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

(Cfr. art. 2 legge n. 43/1995; art. 57, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Si vedano le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del consiglio regionale riportate nell'allegato B.

Il presidente di seggio dovrà anche avvertire preventivamente gli elettori che, prima di uscire dalla cabina e riconsegnare la scheda, dovranno richiudere la scheda stessa lungo le linee di piegatura. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 60.

(Cfr. art. 49, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Il presidente dichiara quindi aperta la votazione.

L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale del seggio.

§ 54. Ammissione degli elettori alla votazione

L'elettore vota presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi a votare seguendo l'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nelle liste della sezione.

(Cfr. art. 48, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Il presidente può consentire che votino con precedenza rispetto agli altri elettori il sindaco, i funzionari di P. S., gli addetti al servizio elettorale e tutti coloro che nel giorno della votazione svolgono compiti istituzionali.

Se si verificano affollamenti all'ingresso dell'edificio nel quale sono ubicati più seggi elettorali, i presidenti di quei seggi possono dare direttive agli agenti della forza pubblica affinché distribuiscano gli elettori in colonna, a seconda della sezione di appartenenza.

Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

Sono ammessi a votare gli elettori iscritti nelle liste della sezione. oltre a questi, sono ammessi a votare nella sezione:

1) coloro che presentano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori della circoscrizione;

(Cfr. art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960)

2) coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto; (Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

3) i componenti del seggio;

4) i rappresentanti di lista;

5) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se iscritti nelle liste di altra sezione dello stesso comune o di altro comune della regione;

(Cfr. art. 12, primo comma, legge n. 108/1968; art. 40, primo comma, T.U. n. 570/1960)

6) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dall'azienda sanitaria locale, purché iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune dove è ubicata la sezione;

(Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

7) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione;

(Cfr. art. 40 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)

8) i naviganti (marittimi e aviatori), purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, in possesso:

a) del certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza;

b) del certificato del sindaco del comune in cui il navigante si trova per motivi di imbarco nel quale si attesta che al sindaco del comune di iscrizione elettorale è stata comunicata la volontà dell'elettore di votare nel comune in cui si trova.

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)

Tutti i predetti elettori devono esibire la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2. Dei nominativi degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 si prende nota nel verbale.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere aggiunti in calce alla lista degli elettori della sezione; inoltre, le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale.

(Cfr. art. 40, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 7 e 8 vanno iscritti invece in una lista elettorale aggiunta (modelli n. 257/AR/m, se di sesso maschile; n. 257/AR/f, se di sesso femminile).

(Cfr. artt. 49, secondo comma, e 50, terzo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)

§ 55. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione:

avvertenze

I presidenti di seggio devono ricordare agli elettori che votano in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi sono annotati in calce alla lista sezionale (o in liste aggiunte);
- che dei loro nominativi si prende nota anche nel verbale del seggio;
- che la legge prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali".

(Cfr. art. 93, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Le sanzioni penali anzidette sono tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'in-

terno della sala della votazione.

§ 56. Identificazione degli elettori

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio.

L'identificazione può avvenire:

1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione.

Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;

2) in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;

3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del T.U. n. 570/1960;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti di lista, decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità.

(Cfr. art. 48 T.U. n. 570/1960)

§ 57. Presentazione della tessera elettorale o di altro documento (sentenza o attestazione del sindaco o attestato del sindaco sostitutivo della tessera per una singola consultazione)

Dopo l'identificazione, l'elettore, per votare, deve presentare la tessera elettorale.

La tessera è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.

Qualora sulla tessera sia già riportato il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione in svolgimento, ciò significa che l'elettore ha già votato e quindi non può essere nuovamente ammesso al voto.

Le operazioni da compiere sono pertanto le seguenti:

- anzitutto, il presidente di seggio controlla che sulla tessera non sia stato già apposto il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione;
- quindi, uno scrutatore appone sulla tessera, all'interno di uno degli spazi ancora liberi, il bollo della sezione e la data della consultazione;
- lo stesso scrutatore (o un altro che lo aiuta) annota il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio;
- su tale registro (uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile), a fianco del numero della tessera di ciascun elettore, lo scrutatore riporta anche il numero di iscrizione dell'elettore stesso nella lista sezionale;
- infine, nel caso che presso il seggio si svolgano contemporaneamente più consultazioni, lo scrutatore, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro, prende nota, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, del numero di elettori che NON votano per una o più delle consultazioni in svolgimento. ogni elettore, infatti, prima di ricevere le schede di voto, per qualsiasi suo motivo, può dichiarare di voler votare solo per taluna delle consultazioni stesse.

Le operazioni richiamate hanno grande importanza sia per evitare che l'elettore voti più volte per la stessa consultazione, sia per accertare correttamente il numero degli elettori che per ogni consultazione in contemporaneo svolgimento votano nella sezione (§ 87 e § 88).

(Cfr. art. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 12 D.P.R. n. 299/2000)

La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato nella tabella A allegata al D.P.R. n. 299/2000 (pagine 140 e 141).

Se, per qualsiasi motivo, il Comune non ha potuto rilasciare all'elettore la tessera, l'elettore stesso è ammesso a votare esibendo al presidente di seggio l'attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella consultazione.

(Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

L'elettore può anche presentarsi a votare munito di una sentenza o di una attestazione del sindaco (§ 54, numeri 1 e 2).

(Cfr. art. 39, terzo comma, T.U. n. 361/1957; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

Nei predetti casi, il presidente annota sulla sentenza, sull'attestazione o sull'attestato che l'elettore ha votato e vi aggiunge la propria firma e il bollo del seggio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione si prende nota nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo.

Gli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo della tessera sono annotati, al posto del numero della tessera stessa, nel registro, insieme al numero di iscrizione dell'elettore nella lista sezionale.

Il navigante (marittimo o aviatore), iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione, ammesso a votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco, oltre alla tessera elettorale, deve presentare i documenti indicati nel paragrafo 54 (n. 8, lettere a e b): tali documenti devono essere trattenuti dal presidente del seggio e allegati al registro per l'annotazione del numero delle tessere.

§ 58. Consegna della scheda e della matita all'elettore e, in caso di consegna di più schede, invito a non sovrapporre al momento del voto

Dopo le operazioni di identificazione e di registrazione di cui ai paragrafi 56 e 57, il presidente del seggio consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda o tante schede di votazione per ogni consultazione in contemporaneo svolgimento.

È opportuno che il presidente consegni la scheda spiegata, cioè aperta, per verificare che, all'interno, non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla. Il presidente fa anche constatare all'elettore che la scheda è stata autenticata con la firma di uno scrutatore e il bollo della sezione.

In caso di svolgimento contemporaneo di più consultazioni e di consegna, quindi, di più schede di voto, il presidente deve raccomandare all'elettore di non sovrapporre le schede una sull'altra al momento dell'espressione del voto, per evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile anche su quelle sottostanti.

(Cfr. art. 49, primo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 59 Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Pertanto, il presidente di seggio deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.

Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Si veda il successivo paragrafo 72 per i provvedimenti da adottare nel caso in cui l'elettore viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, concernenti l'annullamento della scheda e l'esclusione dal voto.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 49/2008)

§ 60 Espressione del voto all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio

L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare in cabina.

Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirla al presidente del seggio.

(Cfr. art. 49, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Se una scheda non è stata ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina.

Per i casi in cui l'elettore non vota nella cabina, si veda il paragrafo 72.

Per i casi, invece, in cui l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, prima ancora di entrare in cabina, la riconsegna al presidente senza alcuna espressione di voto, si veda il paragrafo 75, n. 2.

(Cfr. art. 50 T.U. n. 570/1960)

Il presidente che trascura o chiunque altro impedisce di far entrare l'elettore nella cabina per esprimere il voto è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

(Cfr. art. 98 T.U. n. 570/1960)

Al momento della riconsegna della scheda, il presidente:

- verifica se la scheda è la stessa che aveva consegnato all'elettore;
- si accerta che sulla parte esterna della scheda non vi siano segni o scritte che possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- deposita la scheda nell'urna;
- fa attestare l'avvenuta riconsegna della scheda invitando uno scrutatore ad apporre la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista sezionale.

L'elettore, insieme alla scheda, deve restituire al presidente anche la matita.

Per i casi in cui l'elettore non riconsegna la matita, si veda il paragrafo 74.

(Cfr. art. 49, commi secondo, terzo e quarto, del T.U. n. 570/1960)

Se l'elettore non riconsegna la scheda o la matita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309.

(Cfr. art. 99, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Il presidente fa prendere immediatamente nota di tali infrazioni nel verbale del seggio, per farne denuncia non appena completate le operazioni elettorali.

Alla fine delle operazioni di voto da parte di ogni elettore, il presidente gli riconsegna il documento di identificazione e la tessera elettorale.

§ 61 Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne

Nel corso della votazione, a determinate ore, deve essere rilevata e comunicata al comune, che provvede alle ulteriori comunicazioni alla Prefettura-U.T.G. e da qui al Ministero dell'interno, l'affluenza degli elettori alle urne.

Le notizie da fornire, nel giorno e negli orari specificati, sono le seguenti:

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 23.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto del primo giorno;
- lunedì, secondo giorno di votazione, rilevazione numero votanti (distinti in maschi, femmine e totale) alle ore 15:00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

CAPITOLO XVI

PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI PER DETERMINATE

CATEGORIE DI ELETTORI

§ 62 Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco

Deve essere ammesso a votare l'elettore che presenta al seggio:

a) una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che lo dichiara elettore della circoscrizione;

(Cfr. art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960)

b) una attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco.

(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

In tali casi, il presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore, deve:

- prendere visione della sentenza o dell'attestazione;
- far prendere nota, nell'apposito paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore; del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità; degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione, per impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in un'altra sezione del comune.

Se l'elettore viene ammesso a votare in base all'attestazione del sindaco, può votare solo presso la sezione indicata nell'attestazione.

La scheda che il presidente consegna all'elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

Poiché l'elettore non risulta iscritto nelle liste sezionali, non è stata conteggiata e autenticata per lui alcuna scheda.

Pertanto, ogni volta che a un elettore non iscritto nelle liste sezionali è consegnata una scheda autenticata, il presidente deve sostituirla immediatamente con un'altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate. La scheda prelevata tra quelle non autenticate deve essere firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, dopo di che il presidente stesso la inserisce nella cassetta o scatola destinata a contenere le schede autenticate.

§ 63. Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera

È ammesso a votare l'elettore, già iscritto nella lista sezionale, al quale il sindaco del comune, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera stessa per esercitare il voto per quella specifica consultazione.

In tali casi, dopo che l'elettore è stato identificato, dandone attestazione nella lista sezionale, il presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore medesimo, deve:

- prendere visione dell'attestato sostitutivo;
- far prendere nota nel registro, al posto del numero della tessera, degli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo;
- apporre sull'attestato l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione.

Poiché l'elettore, come detto, è già iscritto nella lista sezionale, per lui è stata già conteggiata una scheda nel numero complessivo di quelle autenticate.

(Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

§ 64. Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti di lista; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione del comune o, nel solo caso del presidente, in un altro comune della regione.

Possono votare nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione dello stesso comune o di altro comune della regione:

- i rappresentanti di lista;
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio. In ogni caso, per votare tutti i predetti elettori devono presentare la tessera elettorale. Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro.

Se quelli che votano non sono elettori della sezione, nel registro, al posto del

numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del numero della sezione del comune dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori non iscritti nella lista sezionale. Anche nel verbale si prende nota del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

La scheda consegnata ai predetti elettori, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata da quelle autenticate e poi ogni volta immediatamente sostituita da altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate, con le modalità di cui al paragrafo 62. (Cfr. art. 12, primo comma, legge n. 108/1968; art. 40 T.U. n. 570/1960)

§ 65. Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

I militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di polizia e gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono ammessi a votare per le elezioni regionali nel comune in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano elettori di un altro comune della stessa regione. Fanno parte di Corpi militarmente organizzati anche le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana.

Possono votare in qualsiasi sezione del predetto comune, con precedenza rispetto agli elettori della sezione stessa, previa identificazione personale ed esibizione della tessera elettorale.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità dei predetti elettori appartenenti a corpi militari. Anche nel verbale si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente del seggio in una lista elettorale aggiunta (modelli n. 257/AR/m, per gli elettori di sesso maschile, e n. 257/AR/f, per gli elettori di sesso femminile).

I militari non possono recarsi nei seggi elettorali inquadrati o armati.

Per evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei ai predetti Corpi militari, i comandanti di reparto devono predisporre un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente (con indicazione delle generalità), presta servizio militare nel (con indicazione del reparto), di stanza nel Comune di (con indicazione del comune), apponendovi la propria firma e il timbro del comando.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la predetta dichiarazione attesterà, inoltre, il comune in cui sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalida, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori della sede del Corpo oltre che fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, possono essere ammessi a votare nel comune dove si trovano. In tal caso, non occorre alcuna dichiarazione, ma è sufficiente il foglio di licenza o un documento equivalente del quale il militare sia già in possesso.

La scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo 62. (Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)

§ 66 Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco

I naviganti (marittimi o aviatori) possono votare per le elezioni regionali in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco, sempre che siano elettori di un altro comune della stessa regione.

I marittimi o aviatori, per essere ammessi al voto, oltre alla tessera elettorale, devono presentare i documenti indicati nel paragrafo 54, n. 8.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori fuori residenza per motivi di imbarco. Anche nel verbale si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente nella stessa lista elettorale aggiunta (modelli n. 257/AR/m, per gli elettori di sesso maschile, e n. 257/AR/f, per gli elettori di sesso femminile) utilizzata per i militari.

La scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo 62. (Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)

§ 67 Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare:

- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi; oppure
- una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione, deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale.

Sulla tessera elettorale deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori, del numero della sezione dove sono iscritti e anche dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi dei predetti elettori sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale. Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

La scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo 62. (Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

§ 68. Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore

Sono da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto:

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Sono da considerare tali anche i portatori di handicap di natura psichica, quando la loro condizione comporta altresì una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto.

Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare o quest'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) l'impedimento fisico è evidente⁷;

7- Il Consiglio di Stato, in numerose pronunce (ad es., Sez. V, n. 505 del 6 giugno 1990), in merito all'interpretazione della generica espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità; amputazione delle mani; paralisi) che consentono l'ammissione al voto assistito. Il presidente del seggio, pertanto, deve accertare l'effettività dell'impedimento dell'elettore, o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e deve indicare nel verbale lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'aiuto di un accompagnatore.

b) sulla tessera elettorale del portatore di handicap il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circoscrive la sigla “AVD”, formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole “diritto voto assistito”. Detto timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta “circoscrizioni e collegi elettorali”. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale del numero della tessera e del numero di iscrizione nelle liste sezionali dell’elettore portatore di handicap;

c) l’elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All’interno del libretto, recante, tra l’altro, la fotografia del titolare, oltre all’indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;

d) l’elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, attestante che l’infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente⁸. Il certificato medico deve essere allegato al verbale. Inoltre, il presidente deve prendere nota nel verbale dell’autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

8- Il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 1721 del 14 gennaio-21 marzo 2011) ha affermato, in un contenzioso relativo ad elezioni amministrative, che non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell’attestare l’esistenza di un’infermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore, non indicano anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia addotta dall’elettore, infatti, è funzionale all’esercizio dei poteri spettanti al presidente del seggio, il quale, ai fini di tale esercizio, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni “fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati”. Conseguentemente, nell’apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del “motivo specifico” per cui l’elettore portatore di handicap è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione “infermità” eventualmente riportata nel certificato medico.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell'avvenuto assolvimento di tale funzione, indicando: (generalità dell'accompagnatore), ... (data), ... (sigla del presidente). Non va apposto il bollo della sezione.

Il presidente, pertanto, prima di consegnare la scheda all'elettore e ammetterlo al voto assistito, deve:

- richiedere la tessera anche all'accompagnatore, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la stessa funzione per la consultazione in svolgimento;
- accertare, interpellando l'elettore portatore di handicap, che questi abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Nel verbale del seggio, negli appositi spazi, il presidente deve in ogni caso far prendere nota del nominativo dell'elettore portatore di handicap ammesso al voto assistito e del nominativo dell'accompagnatore. Deve altresì riportare il "MOTIVO SPECIFICO" dell'ammissione al voto assistito (ad es.: privo della vista, privo delle mani, ecc.) nei casi in cui tale ammissione avvenga perché l'impedimento fisico è stato ritenuto evidente (lettera a) o perché l'elettore ha esibito un certificato medico (lettera d).

(Cfr. art. 41, T.U. n. 570/1960; art. 29 legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 11 D.P.R. 299/2000)

CAPITOLO XVII

CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 69. Elettore che viene allontanato dalla cabina

Se l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto o non risponde all'invito di restituire la scheda, il presidente deve valutare l'intenzionalità di tale indugio, tenendo presente il tempo che occorre normalmente per esprimere il voto, in quanto non è ammissibile che le operazioni di voto da parte di un singolo elettore si prolunghino più dello stretto necessario, ritardando le operazioni di votazione degli altri elettori.

Il presidente del seggio:

- annulla la scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto;
- appone sulla scheda annullata, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda annullata" e la inserisce nella Busta n. 4 (R)/e.

L'elettore non è riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli altri elettori presenti.

All'elettore riammesso a votare è consegnata una nuova scheda, che viene prelevata tra quelle autenticate e sostituita nel modo indicato al paragrafo 62.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore, sia che venga riammesso a votare successivamente, sia che non venga più riammesso, dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 87).

(Cfr. art. 46, settimo comma, secondo periodo, T.U. n. 570/1960)

§ 70. Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non deve essere introdotta nell'urna.

Tale scheda, invece, deve essere immediatamente "vidimata", cioè firmata, sia nella parte interna che nella parte esterna, dal presidente e da almeno due scrutatori e deve essere allegata al verbale. La scheda è inserita dal presidente nella Busta n. 4 (R)/e.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore che ha riconsegnato una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore.

L'elettore non può più essere ammesso al voto, anche se dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 87).

Spetta al presidente valutare se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 49, ultimo comma, 53, primo comma, n. 3, e 90 T.U. n. 570/1960)

§ 71 Elettore che non restituisce la scheda

Se l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente, quest'ultimo prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà comunque essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 87).

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 49, ultimo comma, e 99, primo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 72 Elettore che non vota nella cabina

Se l'elettore non vota nella cabina, la scheda consegnatagli è annullata, con l'apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", e inclusa nella Busta n. 4 (R)/e per essere allegata al verbale.

L'elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto e del suo nominativo il presidente prende nota nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 87).

Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dalla legge a tutela del

principio di libertà e segretezza del voto (§ 59), viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto.

In questa eventualità, la scheda di voto deve comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e l'elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare. Tale scheda, previa apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", è inclusa nella Busta n. 4 (R)/e per essere allegata al verbale. Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, il presidente dà idoneo resoconto nel verbale.

(Cfr. art. 50 T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 49/2008)

§ 73. Scheda deteriorata

Possono ricorrere due casi:

- l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata;
- l'elettore stesso, per negligenza o ignoranza, deteriora la scheda.

In entrambi i casi, l'elettore può chiedere al presidente un'altra scheda, restituendo quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere e ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso ha deteriorato le prime due.

Il presidente del seggio:

- in sostituzione della scheda deteriorata, consegna all'elettore un'altra scheda prelevandola dalla cassetta o scatola nella quale sono custodite le schede autenticate;
- prende nota, nella lista degli elettori della sezione, accanto al nome dell'elettore, che a questi è stata consegnata una seconda scheda;
- appone sulla scheda restituita, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda deteriorata", vi aggiunge la firma e la inserisce nella Busta n. 4R/e;
- sostituisce subito la scheda consegnata con un'altra che viene prelevata dal pacco di quelle non autenticate e che viene autenticata mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione apposto dallo stesso presidente. (Cfr. art. 63 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)⁹

⁹ - Si riporta il testo dell'art. 63 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*):

"Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

"Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata [con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché] col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda".

Le parole tra parentesi quadra nel secondo comma dell'art. 63 devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, sulla quale doveva essere apposto un numero, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

§ 74 Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto

Se l'elettore non restituisce la matita copiativa consegnatagli dal presidente per l'espressione del voto, il presidente prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. art. 99, primo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 75 Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta

Nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore illustrate ai paragrafi 56 e 57 (annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera nel registro, riportando anche, a fianco del numero della tessera, il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo), possono verificarsi due distinti casi:

1) L'elettore rifiuta di ritirare la scheda. In tal caso, l'elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni del successivo paragrafo 87. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l'annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"). Inoltre, sulla tessera elettorale, il bollo della sezione non deve essere apposto (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato). Va precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore da parte del presidente o degli scrutatori e di consegna materiale della scheda di votazione da parte del presidente (§ 56, § 57 e § 58) non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante successione di adempimenti ma detta prescrizioni di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi;

2) L'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza neppure entrare in cabina, la restituisce al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda, di cui al precedente paragrafo 72: l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.

Può inoltre verificarsi che l'elettore chieda che vengano verbalizzati i suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto. In tali evenienze, il presidente del seggio, per non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale, in maniera sintetica e veloce, le generalità dell'elettore e i suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritenesse di consegnare al seggio.

(Cfr. art. 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO XVIII
VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 76. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere

Gli elettori di un comune della regione ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto possono votare per le elezioni regionali se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio della stessa regione.

Per votare nella sezione ospedaliera, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati.

(Cfr. art. 12, secondo comma, legge n. 108/1968; artt. 42, terzo comma, e 43, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente di seggio al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

(Cfr. art. 10 D.P.R. n. 299/2000)

Per le sezioni ospedaliere, il sindaco del comune dove è ubicato il luogo di cura, oltre al restante materiale elettorale, deve consegnare anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nel seggio ospedaliero (§ 26, n. 1). Tuttavia, se dovesse presentarsi un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione ma non compreso nel predetto elenco, il presidente deve comunque ammetterlo al voto, perché tale elenco è formato semplicemente per agevolare il lavoro del seggio. Solo nel caso in cui nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente, prima di ammettere l'elettore al voto, può accertare se l'elettore stesso è compreso nell'elenco di un'altra sezione.

La scheda da consegnare all'elettore non compreso nel predetto elenco, per il quale quindi non è stata autenticata alcuna scheda, deve essere prelevata da quelle già autenticate contenute nell'apposita cassetta o scatola e deve immediatamente essere sostituita prelevandone un'altra dal pacco di quelle non autenticate e autenticandola mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione.

Gli elettori che votano nel seggio ospedaliero sono iscritti dal presidente, all'atto della votazione, nella lista sezionale.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate delle speciali liste (modelli n. 258/AR/m e n. 258/AR/f).

Nella lista sezionale possono trovarsi già iscritti elettori facenti parte del personale di assistenza del luogo di cura che ne hanno fatto domanda al comune.

Il numero della tessera elettorale di ogni votante è annotato da uno scrutatore nel registro.

Per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina provvede l'apposito seggio speciale (§ 77).

(Cfr. art. 43, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976)

§ 77. Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura

Come già detto, negli ospedali e altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto da un seggio “volante”, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura. Durante l’assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Negli ospedali e altri luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto, invece, da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Anche il voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto che, a giudizio della direzione sanitaria, sono impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera è raccolto da un seggio speciale direttamente al loro capezzale, adottando ogni accorgimento per garantire la libertà e segretezza del voto.

Gli elettori di un comune della regione che si trovano ricoverati possono votare per le elezioni regionali se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio della stessa regione.

Alle operazioni dei seggi speciali e volanti possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione sanitaria e può interessare anche più luoghi di cura.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta os/1 (R)];
- l’elenco dei ricoverati ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l’avvenuta espressione del voto;
- l’altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l’annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori ricoverati, debitamente ripiegate, sono man mano inserite in un’altra busta [Busta os/2 (R)]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell’urna.

Se al seggio speciale o volante è stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di cura.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei ricoverati ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni, rilasciate dal sindaco del comune di residenza ai ricoverati stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale o volante e allegate al registro

per l'annotazione del numero di tessera, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (§ 74).

Il presidente del seggio speciale o volante deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di cura nella lista elettorale aggiunta (modelli n. 258/AR/m e n. 258/AR/f).

Se al seggio speciale o volante è assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali: modello n. 86/AR, per i seggi volanti; modello n. 87/AR, per i seggi speciali; modello n. 88/AR, per i seggi speciali incaricati della raccolta del voto al capezzale degli elettori che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera.

Lo scrutatore annota, nel registro, maschile o femminile, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati (modello os/AR) il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di cura.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ricoverati nei luoghi di cura sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori ricoverati che hanno votato nel luogo di cura e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario (modello n. 85/AR), nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono conclusi.

(Cfr. art. 12, secondo comma, legge n. 108/1968; art. 44 T.U. n. 570/1960; art. 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976)

CAPITOLO XIX
VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 78 **Votazione dei detenuti.**

I detenuti che non sono incorsi nella perdita della capacità elettorale hanno diritto di prendere parte alla votazione.

Essi, in quanto elettori di un comune della regione, possono votare per le elezioni regionali se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio della stessa regione.

Per votare, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono reclusi. (Cfr. art. 8 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d, D.L. n. 161/1976)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione.

(Cfr. art. 8, ultimo comma, L. 136/1976)

§ 79 **Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva**

Come già detto, nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva il voto dei detenuti è raccolto da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Alle operazioni del seggio speciale possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale stesso.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione del luogo di detenzione e può interessare anche più luoghi di detenzione.

Il seggio speciale deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori detenuti maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta D/1 (R)];
- l'elenco dei detenuti ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori detenuti, debitamente ripiegate, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta D/2 (R)]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Se al seggio speciale è stato assegnato più di un luogo di detenzione, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni, rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza ai detenuti stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (§ 74).

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di detenzione nella lista elettorale aggiunta (modelli n. 259/A.R./m e n. 259/A.R./f).

Se al seggio speciale è assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali (modello n. 89/AR).

Lo scrutatore annota, nel registro, maschile o femminile, per la raccolta del voto degli elettori detenuti (modello D/AR), il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di detenzione.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dagli elettori detenuti sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato nel luogo di detenzione e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario (modello n. 85/AR), nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio) si deve dare atto che i compiti del seggio speciale si sono conclusi.

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976)

CAPITOLO XX

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 80. Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio

Gli elettori di un comune della regione "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e quelli "affetti da gravi infermità che si

trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione" possono chiedere al sindaco del proprio comune di votare per le elezioni regionali presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo. Per le elezioni regionali, le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo se l'elettore abita nel territorio della stessa regione.

Alla domanda l'elettore deve avere allegato idoneo certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Tale certificato, qualora sulla tessera elettorale dell'elettore non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, può anche attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. Solo in questo caso, il certificato medico deve essere acquisito e allegato al verbale del seggio volante (§ 68, lett. d).

Agli elettori ammessi al voto domiciliare, il sindaco del comune di residenza rilascia apposita attestazione.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 1/2006)

§ 81. Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente

Per le elezioni regionali, l'elettore, secondo dove abita, può votare nel territorio della propria sezione elettorale o nel territorio di altra sezione dello stesso comune o di un altro comune della regione.

I sindaci dei comuni, pertanto, formano un elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio, distinto per ogni sezione elettorale, come specificato nel paragrafo 25, n. 9.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati: nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo dell'abitazione; eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi, la mattina del sabato, giorno di insediamento del seggio, sono consegnati ai presidenti dei seggi che, a seconda dei casi, provvedono alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Insieme all'altro materiale elettorale, ai presidenti di seggio incaricati della raccolta del voto a domicilio deve essere consegnato anche un bollo di sezione in più (§ 26, n. 3).

§ 82. Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede

Nella seduta di costituzione dei seggi, alle ore 16 dello stesso giorno di sabato, i presidenti provvedono a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) sono aggiunti in calce alle liste stesse.

Pertanto, dal numero di schede da autenticare (§ 45), si detrae il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e si aggiunge, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

§ 83. Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale

Come già detto, il voto a domicilio è raccolto da un seggio “volante”, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Il voto a domicilio di uno o più elettori può essere raccolto anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori medesimi.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente programmate con il comune.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta Voto domiciliare/1 (R)];
- l'elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, ecc.).

Le schede votate dagli elettori presso il loro domicilio, debitamente ripiegate, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta Voto domiciliare/2 (R)]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota del nome e cognome di ogni elettore che vota a domicilio nell'apposito verbale (modello n. 86-bis/AR Voto domiciliare).

In tale verbale, il presidente prende nota degli elettori che votano a domicilio con l'aiuto di un altro elettore, le cui generalità sono registrate nel medesimo verbale e sulla cui tessera è fatta apposita annotazione.

Sulla tessera dell'elettore, nell'apposito spazio, si deve certificare con il bollo di sezione e la data l'avvenuta espressione del voto.

Il numero della tessera dell'elettore e il comune che l'ha rilasciata sono annotati nel predetto verbale.

Le attestazioni rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza agli elettori ammessi al voto domiciliare, di cui al paragrafo 80, possono essere trattenute dagli elettori medesimi.

Il presidente del seggio deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute dell'elettore.

Inoltre, il presidente, gli altri componenti del seggio e gli stessi rappresentanti di lista che hanno chiesto di presenziare alla raccolta del voto a domicilio devono garantire il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nel rispetto delle medesime esigenze connesse alle sue condizioni di salute.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ammessi al voto domiciliare sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco e registrati a verbale che hanno effettivamente votato presso il loro domicilio.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario (modello n. 85/AR), nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono esauriti.

§ 84. Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza

Dopo che i componenti del seggio volante o di quello speciale hanno fatto rientro, con le schede votate e l'altro materiale elettorale, nella sezione di appartenenza, il presidente del seggio ordinario deve curare i seguenti adempimenti:

a) se l'elettore che ha votato a domicilio è iscritto nella lista sezionale:

- uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo nell'apposita colonna della lista sezionale;

b) se l'elettore che ha votato a domicilio NON è iscritto nella lista sezionale: - uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo aggiunto in calce alla lista sezionale.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti dei seggi volanti o speciali, sono allegati alle liste sezionali per essere poi inseriti nell'apposito plico [Busta n. 2 (R)].

CAPITOLO XXI

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 85. Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica. Sospensione della votazione. Riapertura delle operazioni di votazione alle ore 7 del lunedì. Chiusura della votazione alle ore 15 del lunedì.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 23 della domenica.

(Cfr. art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

Se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi vengono annotati.

Se fuori dai locali del seggio si sono formate lunghe file di elettori in attesa di votare, il presidente può disporre che la Forza pubblica ne regoli l'ordinato afflusso, per garantirne il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sospende le operazioni di votazione. A tal fine, come già avvenuto per la sospensione delle operazioni elettorali tra il sabato pomeriggio e la domenica mattina (paragrafo § 49), sigilla con strisce di carta la fessura dell'urna contenente le schede votate e la cassetta o scatola contenente le schede autenticate e richiude in un unico plico, utilizzando la busta n. 1 bis/R, tutti le carte, gli atti e i documenti riguardanti le operazioni di voto già compiute e quelle da compiere il giorno seguente. Per sigillare l'urna, la cassetta o scatola con le schede autenticate ed il predetto plico, vengono apposti il bollo e l'indicazione del numero della sezione e le firme del presidente e di almeno due scrutatori e degli elettori presenti o dei rappresentanti di lista che lo chiedono.

La mancata sigillatura dell'urna e della cassetta o scatola con le schede autenticate, con l'apposizione della firma del presidente e di almeno due scrutatori, e la mancata formazione e chiusura del plico con gli atti della votazione producono la nullità delle operazioni elettorali. Il presidente quindi rinvia le ulteriori operazioni di votazione alle ore 7 del lunedì, fa sfollare la sala e procede alla chiusura e custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.

Il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 del lunedì.

Come già avvenuto prima di iniziare le operazioni di voto della domenica (paragrafi § 50 e 51), il presidente, dopo avere constatato l'integrità dei mezzi di sigillatura, apposti alle aperture ed agli accessi della sala, all'urna contenente le schede votate, alla cassetta o scatola contenente le schede autenticate ed al plico contenente gli atti della votazione (busta n. 1 bis/R), apre il plico medesimo, la cassetta o scatola con le schede autenticate e la fessura dell'urna e fa riprendere le operazioni di votazione.

Le operazioni di votazione devono proseguire fino alle ore 15 del lunedì.

Se a tale ora sono ancora presenti nella sala del seggio o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi vengono annotati.

Il presidente può altresì disporre che la forza pubblica regoli l'ordinato afflusso degli elettori che siano ancora in fila fuori dai locali del seggio, per garantirne il diritto di voto. Dopo che tali elettori hanno votato il presidente dichiara chiusa la votazione.

(cfr. art. 1, comma 399, l. n. 147/2013; art. 1, comma 1, d.l. n. 7/2024)

§ 86. Sgombero del tavolo del seggio - Raccolta e custodia delle matite copiative

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente:

- chiude la fessura dell'urna che contiene le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate;
- cura che sulle strisce di carta di chiusura dell'urna e della cassetta o scatola vengano apposte il bollo e l'indicazione del numero della sezione, la propria firma e quella di almeno due scrutatori e degli elettori che lo chiedono;
- sgombra il tavolo del seggio dalle carte e dagli oggetti non più necessari;
- raccoglie le matite copiative e ne controlla il loro numero;
- ripone in un unico plico [Busta n. 7 (R)] tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione e le matite copiative¹⁰.

Le operazioni elettorali sono nulle nei casi di:

- mancata chiusura dell'urna o della cassetta o scatola con le schede autenticate;
- mancata apposizione della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulle strisce di chiusura dell'urna o della cassetta o scatola con le schede autenticate;
- mancata formazione del plico con carte, atti e documenti riguardanti la votazione e matite copiative.

(Cfr. art. 51, commi secondo e quarto, T.U. n. 570/1960)

¹⁰Nel caso di concomitante svolgimento delle elezioni regionali con altre consultazioni di livello nazionale tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti le operazioni congiunte di votazione, le matite copiative, ecc., vanno riposti nel plico predisposto per la consultazione di livello maggiore.

CAPITOLO XXII
LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DA COMPIERE PRIMA DELLO
SCRUTINIO

§ 87. Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte

Il seggio deve determinare il numero complessivo di elettori che hanno votato per le elezioni regionali e tale numero deve essere anche distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile.

(Cfr. art. 53, primo comma, n. 2, T.U. n. 361/1957)

A tale scopo, il presidente accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali che hanno votato. Nelle liste, accanto al nome di ciascuno dei predetti elettori, deve essere stata apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori;

(Cfr. art. 49, terzo comma, T.U. n. 570/1960)

2) il numero degli elettori che hanno votato nella sezione presentando una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori della regione oppure presentando un'attestazione del sindaco di ammissione al voto ¹¹.

(Cfr. art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

Il presidente, con riferimento agli altri elettori che hanno votato nella sezione pur NON essendo iscritti nelle liste della sezione stessa, accerta altresì:

3) il numero degli elettori non deambulanti;

(Cfr. art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)

4) il numero dei componenti del seggio, dei rappresentanti di lista e degli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio;

(Cfr. art. 12, primo comma, legge n. 108/1968; art. 40 T.U. n. 570/1960)

5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)

6) il numero dei naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)

7) il numero degli elettori ammessi e che hanno effettivamente votato a domicilio nell'ambito territoriale della sezione.

(Cfr. art. 1 decreto-legge n. 1/2006)

11 - Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione *(art. 7 D.P.R. n. 299/2000)* in quanto tali elettori sono già iscritti nella lista sezionale.

Degli elettori di cui al numero 2) si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 3) e 4) sono stati iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 5) e 6) sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta [modello n. 257 (R)/m e n. 257 (R)/f]. Gli elettori di cui al numero 7) sono stati pure iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nell'apposito verbale (modello n. 86 bis/AR - Voto domiciliare).

Nelle seguenti sezioni, per l'accertamento del numero dei votanti, devono essere calcolati anche gli elettori che hanno votato per le elezioni regionali nel luogo di cura o di detenzione:

- nelle sezioni ospedaliere, presso le quali, inoltre, possono essere costituiti seggi speciali per la raccolta del voto al capezzale degli elettori impossibilitati a recarsi in cabina;
- nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- nelle sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto. Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista sezionale del seggio ospedaliero o nelle liste elettorali aggiunte dei seggi speciali o volanti. (Cfr. art. 12, secondo comma, legge n. 108/1968; artt. 42, 43 e 44 T.U. n. 570/1960; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976)

Nel numero dei votanti devono essere ricompresi:

- gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, riammessi o meno a votare dopo che hanno votato gli altri elettori (§ 69);
- gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore (§ 70);
- gli elettori che non hanno restituito la scheda (§ 71);
- gli elettori che non hanno votato nella cabina (§ 72).

§ 88. Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera

Dopo avere accertato, con le modalità illustrate nel paragrafo precedente, il numero complessivo degli elettori che hanno votato, dandone attestazione nel verbale del seggio, il presidente controlla che tale numero corrisponda a quello desumibile dalle annotazioni fatte nei registri (distinti tra elettori di sesso maschile e di sesso femminile) dove sono stati riportati i numeri delle tessere elettorali dei votanti, sommando cioè le annotazioni fatte nel registro utilizzato presso il seggio e le annotazioni fatte nei registri eventualmente utilizzati dai seggi speciali o volanti.

In caso di contestuale svolgimento di più consultazioni, dagli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina dei registri stessi occorre verificare e

destrarre, per ogni consultazione, il numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero di tessera, NON hanno votato per quella consultazione.

In particolare, il numero complessivo di votanti deve corrispondere a:

- a) totale delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nei registri;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera, hanno rifiutato la scheda (§ 75, n. 1), oppure hanno votato solo per altre consultazioni contestualmente in svolgimento;
- c) aumentato del numero delle seguenti categorie di elettori (in quanto privi della tessera o il cui numero di tessera è stato annotato direttamente nel verbale del seggio):
 - elettori che hanno votato esibendo una sentenza o un'attestazione del sindaco (§ 62);
 - elettori, iscritti o non iscritti nella lista sezionale, il cui voto è stato raccolto a domicilio nell'ambito della sezione (§ 83).

§ 89. Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera

Dopo avere accertato il numero dei votanti, il seggio procede alla formazione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per le operazioni di votazione [Busta n. 2 (R)].

Nel plico devono essere inserite:

- a) la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine;
- b) le liste elettorali aggiunte (modelli n. 257/AR/m e n. 257/AR/f) dove si è preso nota dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione;
- c) le liste elettorali aggiunte (modelli n. 258 e n. 259/AR/m e n. 258 e n. 259/AR/f) in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato nei luoghi di ricovero o di detenzione (per le sezioni ospedaliere; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione; per le sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto);
- d) gli elenchi, predisposti dai comuni, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito territoriale della sezione.

Le liste elettorali di cui alle lettere a), b) e c) devono essere firmate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

Il seggio procede altresì alla formazione di un altro plico [Busta n. 2-bis (R)] contenente i registri (maschile e femminile) per l'annotazione del numero di tessera dei votanti, ivi compresi i registri eventualmente utilizzati per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura (Modello os./AR) o reclusi in luoghi di detenzione (Modello D./AR).

Su tale plico appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti di lista che ne fanno richiesta.

La Busta n. 2-bis (R) viene quindi inserita nella predetta Busta n. 2 (R), sulla quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti di lista e gli elettori presenti che ne fanno richiesta.

Infine, l'anzidetta Busta n. 2 (R) viene sigillata e, per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente all'altro plico contenente le schede avanzate a chiusura della votazione [Busta n. 3 (R)], verrà inviata al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascerà ricevuta.

(Cfr. art. 53, primo comma, n. 2, T.U. n. 570/1960)

§ 90. Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio

Per consentire le successive operazioni di riscontro di cui ai paragrafi 91 e 105, il presidente deve accertare il numero complessivo delle schede che, nel corso delle operazioni di votazione, sono state autenticate in aggiunta a quelle autenticate il sabato pomeriggio subito dopo la costituzione del seggio (§ 45).

Tale numero è dato dalla somma di:

1) schede autenticate per gli elettori che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (§ 54, numeri da 1 a 8);

2) schede autenticate per gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o detenzione dei quali non si era tenuto conto il sabato pomeriggio;

3) schede autenticate in sostituzione di quelle consegnate agli elettori prima allontanati dalle cabine e poi riammessi a votare (§ 69);

4) schede autenticate in sostituzione di quelle deteriorate (§ 73).

(Cfr. art. 53, primo comma, n. 3, T.U. n. 570/1960)

§ 91. Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione - Formazione e spedizione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non autenticate)

Il seggio deve controllare il numero delle schede di voto autenticate rimaste nell'apposita cassetta o scatola in quanto non utilizzate per la votazione.

Tale numero deve corrispondere al numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli assegnati alla sezione medesima, perché ammessi a votare presso luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, che non hanno votato.

Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente di seggio deve indicarne i motivi nel verbale.

Dopo tale controllo, il seggio procede alla formazione della Busta n. 3 (R) nella quale devono essere inclusi i due distinti pacchetti contenenti, rispettivamente, l'uno, le schede autenticate non utilizzate per la votazione e, l'altro, le schede non autenticate.

Il predetto plico [Busta n. 3 (R)], per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente al plico di cui al paragrafo 89 contenente le liste sezionali e i registri [Busta n. 2 (R)], viene inviato al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascia ricevuta.

(Cfr. art. 53, primo comma, n. 3, T.U. n. 570/1960)

Le operazioni descritte nei paragrafi 87, 88 e 89 e nel presente paragrafo devono essere effettuate nell'ordine indicato e del compimento di ciascuna di esse si deve fare menzione nel verbale.

(Cfr. art. 53, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Nel caso di svolgimento contemporaneo di più consultazioni, le operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 87) e le altre descritte nei paragrafi successivi devono essere svolte distintamente per ogni consultazione, prima di iniziare le operazioni di scrutinio.

PARTE QUARTA OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XXIII LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 92. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio, il presidente:

- sorteggia il nome dello scrutatore, escludendo quello che svolge le funzioni di vicepresidente, che dovrà estrarre le schede, una alla volta, dall'urna;
- assegna a un secondo scrutatore il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti di lista e i voti di preferenza man mano risultanti dallo spoglio delle schede,
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

(Cfr. art. 68, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Pertanto, se, in generale, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre componenti del seggio, tra i quali il presidente o il vicepresidente, durante le operazioni di scrutinio dovrebbero essere presenti almeno cinque componenti, cioè il presidente o il vicepresidente, il segretario e almeno tre scrutatori.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista e gli elettori della sezione.

(Cfr. art. 38, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 32.

CAPITOLO XXIV TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 93. **Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio. Rinvio alle ore 14 del lunedì delle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative in caso di contemporaneo svolgimento con le elezioni regionali.**

Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali devono avere inizio non appena completate le operazioni illustrate nei paragrafi da 87 a 91.

Lo scrutinio per le elezioni regionali deve svolgersi senza alcuna interruzione.

Tali operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio.

Nel caso che le elezioni regionali si svolgano contemporaneamente con le elezioni amministrative (comunali e, eventualmente, circoscrizionali), le operazioni di scrutinio per queste ultime sono rinviate alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione.

Se le operazioni del seggio vengono sospese dopo la fine dello scrutinio delle elezioni regionali e prima dell'inizio dello scrutinio per le elezioni amministrative, si richiamano gli adempimenti descritti nei paragrafi 49, 50 e 51 concernenti la chiusura e custodia della sala, la ricostituzione del seggio all'orario di ripresa delle operazioni e la verifica dell'integrità dei sigilli alla sala e alle urne con le schede votate.

(Cfr. art. 20, secondo comma, lettere b e c, legge n. 108/1968; art. 2, primo comma, lett. c), ultimo alinea, D.L. n. 161/1976; art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132)

§ 94. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro i termini

Se per causa di forza maggiore le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali non possono essere completate entro i termini massimi, rispetto al loro inizio, ricordati nel paragrafo precedente, il presidente le deve sospendere.

Le operazioni di scrutinio saranno completate, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, dall'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia. Per agevolare le operazioni di tale Ufficio, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

Prima di sospendere le operazioni del seggio, si deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- il presidente deve chiudere l'urna contenente le schede non ancora spogliate e la cassetta o scatola nella quale sono state riposte le schede spogliate;
- sull'urna e sulla cassetta o scatola devono essere apposti cartelli sui quali indicare il Comune, il numero della sezione elettorale, l'elezione di cui si tratta e le scritte: «Schede non spogliate» o «Schede già spogliate»;
- il presidente deve raccogliere in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese;
- su tale plico devono essere trascritte le stesse indicazioni apposte sull'urna e sulla cassetta o scatola (Comune, numero della sezione, elezione di cui si tratta e scritte: «Schede non spogliate» o «Schede già spogliate») e devono essere apposti altresì il bollo della sezione, la firma del presidente e di almeno due scrutatori, la firma dei rappresentanti di lista che lo richiedono;
- il presidente, infine, prima di chiudere il verbale, vi attesta i risultati delle operazioni di scrutinio fino a quel momento svolte.

Al termine delle operazioni del seggio, il presidente o, su sua delega scritta, due scrutatori curano il recapito del verbale delle operazioni del seggio, dell'urna, della cassetta o scatola e del plico anzidetto all'Ufficio centrale circoscrizionale, per le sezioni elettorali ubicate nel comune dove ha sede tale Ufficio; oppure al presidente della 1ª sezione, che ne cura il successivo inoltro, nei comuni ripartiti in due o più sezioni che non sono sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

(Cfr. artt. 14 e 15, primo comma, legge n. 108/1968; art. 73, commi secondo e terzo, D.P.R. n. 361/1957¹²)

CAPITOLO XXV

SISTEMA ELETTORALE E SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA' DEL VOTO

§ 95. Cenni sul sistema elettorale per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del consiglio regionale

Si premette una breve illustrazione del sistema elettorale.

La Costituzione, come modificata nel 1999, ha stabilito che il sistema di elezione del presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, anche nelle regioni a statuto ordinario, venga disciplinato con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica e che, in particolare, il presidente della giunta, a meno che lo statuto regionale non disponga diversamente, venga eletto a suffragio universale e diretto. I relativi principi fondamentali sono stati stabiliti dallo Stato con la legge n. 165/2004. Fino all'adozione da parte delle singole regioni a statuto ordinario di una propria specifica normativa elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia ed, in particolare, la l. 108/1968 e la l. 43/1995.

In attuazione della propria autonomia normativa in materia, Regione Liguria è intervenuta a disciplinare la modalità di elezione dei propri organi istituzionali mediante la l.r. 18/2020 salva l'applicazione, per quanto in essa non espressamente previsto, delle disposizioni contenute nella succitata normativa statale rappresentata dalla l. 108/1968 e dalla l. 43/1995.

12 - Si riporta il testo dell'art. 73, commi secondo e terzo, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

(*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*):

“Art. 73

Omissis

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali. “Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

Omissis”.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 18/2020 è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Ad ogni candidato Presidente sono collegate una o più liste provinciali, che devono essere presentate in almeno la metà delle circoscrizioni elettorali provinciali.

Dei seggi di consigliere regionale spettanti alla regione, quattro quinti sono assegnati alle predette liste provinciali, che concorrono all'elezione con sistema proporzionale.

(Cfr. art. 122 della Costituzione; art. 5 legge Cost. n. 1/1999; legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione"; l. 108/1968; l. 43/1995; l.r. 18/2020)

Il rimanente quinto dei seggi di consigliere è eletto secondo le modalità disciplinate dall'art. 8, commi 3 e ss., della l.r. 18/2020.

(legge n. 108/1968; legge n. 43/1995; l.r. n. 18/2020)

Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste e le proclamazioni degli eletti, a livello circoscrizionale provinciale e a livello regionale, sono rispettivamente demandate agli Uffici centrali circoscrizionali e all'Ufficio centrale regionale.

I seggi elettorali, quindi, devono raccogliere e registrare gli elementi che serviranno di base ai predetti calcoli e cioè:

- i voti attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- i voti attribuiti alle liste provinciali;
- i voti di preferenza per i candidati delle liste provinciali.

§ 96. Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "*favor voti?*").

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto).

(Cfr. art. 69 T.U. n. 570/1960)

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto ¹³.

13 - Cons. Stato, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001.

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore;
- erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'agevole identificazione;
- le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti.

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione ¹⁴⁻¹⁵⁻¹⁶⁻¹⁷.

14- Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi soprattutto in tema di elezioni comunali, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004; n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609 del 18-10-2000); - il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
- il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per respiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001); - l'allungamento verso il basso dell'ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);
- tre "ics" apposte sul nome prestampato del candidato a sindaco (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
- la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di croceseigno sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005) anche, eventualmente in considerazione delle condizioni socio-culturali della collettività chiamata ad esprimere il voto (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);
- l'erronea indicazione, nello spazio delle preferenze, nel riquadro del contrassegno di lista votato, di un cognome non riconducibile ad alcun candidato alle elezioni comunali, bensì riconducibile a un candidato alle contestuali elezioni provinciali, potendo costituire la circostanza frutto di un'involontaria confusione (Sez. V, n. 459 del 3-2-2006);
- la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che può essere usata da qualunque elettore (Sez. V, n. 198 del 23-1-2007). Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;

segue

- l'indicazione del titolo professionale del candidato (*Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001*). Tuttavia, costituisce segno di riconoscimento l'abbreviazione "geo" posta davanti al cognome del candidato sindaco, apparendo decisivo il fatto che l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nell'espressione geom." (*Sez. V, n. 3861 del 10-7-2000*);

- l'errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato sostituendo alla "v" una "p" (nel caso in questione: "Papese" al posto di "Pavese"). Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni socio-culturali della collettività chiamata alle urne (*Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005*).

La giurisprudenza ha altresì affermato che:

- non ha valore il disegno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (*Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987*);

- è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (*Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987*); - non è nulla la scheda che recchi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (*Sez. V, n. 289 del 30-4-1960*);

- è valida la scheda che, oltre al voto di lista e ai voti di preferenza, recchi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (*Sez. V, n. 615 del 29-8-1972*);

- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (*Sez. V, n. 239 del 12-6-1981*);

- è valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato (*Sez. V, n. 862 del 27-12-1988*);

- è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abraso (*Sez. VI, n. 157 del 10-3-1989*);

- la deformazione del cognome o del nome di un candidato, o anche l'incertezza nella relativa indicazione, si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un'inesatta memoria del nome mentre non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto (*Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474*).

- è valida la scheda nella quale il voto è stato espresso con un segno grafico apposto in direzione e in prossimità del simbolo della lista, cui è stata aggiunta la preferenza per il candidato consigliere indicato come "Saco 68". Il cognome del candidato, infatti, è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco. La parziale erronea indicazione del cognome ("Saco" anziché "Sacco") non giustifica, pur in presenza di un candidato di un'altra lista avente lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Non vi è inoltre riconoscibilità del voto, in quanto risulta plausibile che l'imprecisione in cui è incorso l'elettore sia frutto di un errore mnemonico o di altra natura. Non necessariamente il voto di preferenza riflette la capacità di trascrivere perfettamente il nome del candidato prescelto, non potendosi quindi escludere che la scarsa scolarizzazione induca a scrivere il cognome con una sola consonante, anziché con due (*Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665*). - è valida la scheda recante due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell'elettore. Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (*Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665*).

- 15 - Sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi prevalentemente in tema di elezioni comunali, costituiscono segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato, quali ad esempio:

segue

- il motto “sei forte”, riferito al candidato per cui si esprime la preferenza (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
- la frase “candidato alla carica di consigliere” apposta dall’elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell’elettore (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001);

- le parole “SI” od “oK” scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005).

Inoltre, per la stessa giurisprudenza:

- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);

- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall’ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell’elettore, ed è pertanto nullo (*Adunanza Plenaria*, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985);

Infine, la giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato ritiene che sia nullo il voto che contenga l’espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (Sez. V, n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del 4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell’elettore dovuto a ignoranza (Sez. V, n. 109 del 18-1-2006).

Peraltro, in occasione di elezioni regionali, in sede di decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale su contestazioni avverso le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione, sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l’indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituisse segno di riconoscimento (*Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, decisione del 28 marzo 2013*).

- 16 - In alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato, riferite soprattutto a elezioni comunali, il riconoscimento o meno della univocità del voto ha comportato l’attribuzione o la dichiarazione di nullità del voto stesso: - voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate, o presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi più candidati con lo stesso cognome, non può evincersi in maniera sicura la volontà dell’elettore (Sez. V, n. 3459 del 28-5-2004); - scheda, senza crocesegno sul contrassegno di lista, recante preferenza per un candidato consigliere espressa non nel riquadro della lista di appartenenza ma nel riquadro di diversa lista. La scheda è nulla. Qualora l’elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, sia pure appartenente alla medesima coalizione, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria. Non è infatti possibile considerare il voto attribuito al candidato perché apposto nella riga stampata sotto una lista diversa da quella per cui si è presentato né è possibile attribuire il voto alla lista per la quale il candidato si era presentato essendo stata comunque indicata una lista diversa (Sez. V, n. 5913 del 21-11-2007); - scheda recante preferenza per due sindaci. È nulla la scheda recante preferenza per due sindaci. Nel sistema elettorale comunale, infatti, il voto è valido solo se esprime, direttamente od indirettamente, la preferenza per un candidato sindaco. Né potrebbe essere annullato il solo voto relativo al sindaco, posto che non è con sentito votare una lista, senza scegliere il sindaco collegato, od un altro candidato sindaco (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001);

s egue

- voto espresso indicando prenomi erronei. L'erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (*Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001*).

Si riportano infine, sempre in tema di univocità o meno del voto espresso, le seguenti altre massime di pronunce dello stesso Consiglio di Stato:

- è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (*Sez. V, n. 539 del 22-4-1954*);

- è invalida la scheda che reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione (*Sez. V, n. 271 del 19-1981*).

17 - Con riferimento a determinate altre specifiche fattispecie in materia di elezioni comunali, il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi dettando principi utili ai fini del riconoscimento di validità della scheda e del voto e dell'attribuzione del voto medesimo:

- scheda recante voto sul contrassegno di una lista e una preferenza per candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul contrassegno di altra lista. In tale caso il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato, in applicazione del principio emergente dall'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960. Tale principio, originariamente dettato per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, appare applicabile anche al sistema di votazione nei comuni con popolazione inferiore al detto limite (*Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001*; *Sez. V, n. 6685 del 14-11-2006*);

- scheda in cui l'elettore indica, oltre al candidato sindaco prescelto e al suo contrassegno (ed eventualmente a preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco), anche una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Il voto con cui l'elettore indica senza dubbio il candidato sindaco prescelto e il di lui contrassegno – come quello con cui esprime la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco - è valido perché inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce anche nel caso in cui l'elettore esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata.

Viceversa, il voto a quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (*Sez. V, n. 1520 del 15-3-2001*);

- scheda senza croce sul simbolo di lista, recante l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che corrisponde sia ad un candidato della lista n. 1 sia ad un candidato della lista n. 2. Il voto è validamente espresso in quanto le incertezze che potrebbero derivare dalla presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono superate, sul piano formale, dal disposto dell'art. 57, quinto comma, D.P.R. n. 570/1960; sul piano logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco sia dal proprio simbolo sia dal nominativo del candidato alla carica di sindaco (*Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001*).

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

Inoltre, nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all'elettore di più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell'elettore è univoca e la scheda stessa non è da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida.

CAPITOLO XXVI

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 97 Inizio dello scrutinio per le elezioni regionali

Il presidente, senza aprire subito l'urna, deve anzitutto agitarla, affinché le schede votate contenute al suo interno possano mescolarsi.

Dopo di che, ricolloca nuovamente l'urna sul tavolo, la apre e dà inizio alle operazioni di spoglio.

§ 98 Modalità di espressione del voto: richiamo

Le modalità di espressione del voto sono state illustrate dettagliatamente nel paragrafo 53 e il sistema elettorale è stato sinteticamente illustrato nel paragrafo 95.

Per un aiuto ulteriore ai presidenti di seggio, si rinvia alle esemplificazioni sulle modalità di espressione sia del voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e/o per la lista provinciale sia del voto di preferenza per un candidato consigliere di una lista provinciale riportate nell'allegato A (pagina 170).

§ 99 Spoglio e registrazione dei voti

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con frontespizio di colore rosso e l'altro con frontespizio di colore nero: modelli n. 260/AR (voti ai candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale, schede bianche e nulle) e 260/1-AR (voti alle liste provinciali e voti di preferenza).

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

- a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;
- b) il presidente pronuncia ad alta voce, anzitutto, la denominazione della lista provinciale sul cui contrassegno è stato eventualmente apposto un segno di voto;
- c) il presidente, se la scheda votata contiene uno o più voti di preferenza per candidati consiglieri della lista provinciale, pronuncia i cognomi (o i nomi e cognomi)

di tali candidati nonché i numeri degli stessi secondo l'ordine di presentazione nella lista;

d) il presidente, se risulta apposto un segno sul nominativo di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, sia nell'ipotesi che tale candidato sia collegato alla lista provinciale votata, sia nell'ipotesi che non lo sia (c.d. "voto disgiunto"), pronuncia il nome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale prescelto;

e) il presidente, se invece non risulta tracciato un segno sul nominativo di alcun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, attribuisce il voto al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale votata e, quindi, pronuncia il nome del candidato presidente della Giunta regionale ad essa collegato;

f) il presidente, se non risulta votata alcuna lista provinciale ma risulta votato solo un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, attribuisce il voto solo a quest'ultimo pronunciandone il nome;

g) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;

h) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista provinciale; del numero progressivo dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato della stessa lista provinciale; del numero progressivo di voti riportati da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;

i) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce la denominazione della lista provinciale votata, il nome del candidato consigliere votato della lista provinciale stessa e il nome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale votato, prendendo nota, nell'altro esemplare delle tabelle di scrutinio, dei voti riportati da ciascuna lista provinciale; del numero progressivo dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato della stessa lista provinciale; del numero progressivo di voti riportati da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta;

j) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

Si richiama l'attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio e registrazione dei voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse.

La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi. (Cfr. artt. 68 e 96, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 7 Lr. 18/2020)

§ 100. Casi di nullità

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma validi per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- 3) schede contenenti voti di preferenza nulli.

(Cfr. artt. 54, 57 e 69 T.U. n. 570/1960; art. 7 L.r. 18/2020)

- 1) **Schede nulle.** - Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

a) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista provinciale e/o un determinato candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenta scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista provinciale e/o un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - non sia conforme al modello approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;

c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista provinciale e/o il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale prescelto.

Costituiscono, ad esempio, casi tipici di nullità:

- avere tracciato distinti segni di voto su due o più nominativi di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- avere tracciato un unico segno di voto a cavallo di più riquadri contenenti i nominativi di due o più candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

N.B.: LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ DELLA SCHEDA E QUINDI ANCHE DEL VOTO PER LA LISTA PROVINCIALE E DEL VOTO DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI.

2) **Schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma validi per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.**

Si verifica tale tipo di nullità quando l'espressione di voto, sebbene univoca per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, non è altrettanto univoca

per la lista provinciale e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista provinciale prescelta.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità del voto alla lista provinciale, dopo che l'elettore ha espresso univocamente un segno di voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ma non ha espresso alcun voto di preferenza per un candidato di liste provinciali:

- avere tracciato un altro segno di voto a cavallo di due o più contrassegni contigui di liste provinciali, collegate o meno al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale prescelto;
- avere tracciato segni di voto su due o più contrassegni di liste provinciali, collegate o meno al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale prescelto.

3) Schede contenenti voti di preferenza nulli.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità del voto di preferenza:

- avere espresso due voti di preferenza a favore di candidati del medesimo sesso. In tale caso il secondo voto di preferenza è nullo;
- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero – ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista provinciale – anziché il cognome (o il nome e cognome) del candidato stesso;
- non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato prescelto con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, ecc.);
- avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- avere espresso voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero consentito dalla legge (più di due). (Cfr. art. 57, commi terzo, quarto e settimo, T.U. n. 570/1960; art. 7 l.r. 18/2020) La nullità del voto alla lista provinciale determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda.

Invece la nullità dei voti di preferenza non importa necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto attribuito alla lista provinciale e/o al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista provinciale votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa.

I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purché espressi nello spazio posto a fianco della lista provinciale nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno della lista. In tal caso, il voto si intende espresso sia per la lista provinciale stessa sia per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato (a meno che l'elettore non abbia espresso un voto "disgiunto",

cioè abbia votato per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non collegato alla lista provinciale nella quale è compreso il candidato consigliere votato).

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di liste provinciali ma ha scritto una o due preferenze per candidati compresi in una di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista provinciale cui appartengono i candidati consiglieri votati sia al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato (a meno che l'elettore non abbia espresso un voto "disgiunto", cioè abbia votato per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non collegato alla lista provinciale nella quale è compreso il candidato consigliere votato). È ovviamente valido anche il voto di preferenza.

(Cfr. art. 57, commi secondo, quinto e sesto, T.U. n. 570/1960; art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art. 7 l.r. 18/2020).

In generale, si richiama nuovamente l'applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto (§ 96), in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Ad esempio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto.

(Cfr. art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 101. Schede bianche. Registrazione e custodia di schede bianche, schede nulle e schede contenenti voti nulli

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione "sul retro" della scheda stessa. Per fugare ogni incertezza sulla collocazione di tale bollo – in quanto la legge, di norma, definisce i due lati della scheda di voto come "parte interna" o "parte esterna" – e per dare maggiore visibilità al segno attestante che la scheda è "bianca", si suggerisce di apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la stampa dei contrassegni.

Le schede bianche devono essere altresì "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che anche tali firme o sigle vengano apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.

(Cfr. artt. 54, terzo comma, e 68, secondo comma, ultimo periodo, T.U. n. 570/1960)

Nel verbale del seggio il presidente deve far prendere nota del numero:

- delle schede bianche;
- delle schede nulle;
- dei voti dichiarati nulli per le liste provinciali, sebbene la scheda di voto sia stata ritenuta valida per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- dei voti di preferenza, per ciascuna lista provinciale, dichiarati nulli, sebbene la scheda sia stata ritenuta valida per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e per quella provinciale.

Anche nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, negli appositi riquadri, il segretario e lo scrutatore devono registrare il numero sia delle schede bianche, sia delle schede nulle, sia dei voti dichiarati nulli per le liste provinciali (sebbene la scheda di voto sia stata ritenuta valida per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale), sia dei voti di preferenza, per ciascuna lista provinciale, dichiarati nulli (sebbene la scheda sia stata ritenuta valida per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e per quella provinciale).

Oltre alle schede bianche, anche le schede nulle devono essere immediatamente “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.

Le schede bianche e le schede nulle, man mano accantonate, al termine dello scrutinio, raccolte in distinte fascette, devono essere inserite nella Busta n. 4 (R)/d e allegate al verbale.

Le schede contenenti voti dichiarati nulli per le liste provinciali (ma valide per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale) e le schede contenenti voti di preferenza nulli (ma valide per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e per le liste provinciali), anch'esse man mano accantonate, al termine dello scrutinio, raccolte in distinta fascetta, devono essere inserite nella Busta n. 5 (R), insieme alle schede valide. (Cfr. art. 54, commi terzo e quarto, T.U. n. 570/1960).

§ 102. Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio

Per le successive operazioni di riscontro (§ 105) e per il completamento del verbale del seggio, il presidente riepiloga il numero complessivo delle schede che sono state annullate durante le operazioni di voto e quelle che sono state dichiarate nulle nel corso delle operazioni di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede annullate durante le operazioni di voto (A) è dato dalla seguente somma:

- 1) numero delle schede consegnate agli elettori allontanati dalla cabina e NON riammessi a votare (§ 69);
- 2) numero delle schede riconsegnate senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore (§ 70);
- 3) numero delle schede consegnate a elettori che non le hanno restituite (§ 71);
- 4) numero di schede annullate perché l'elettore non ha votato nella cabina (§ 72).

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (B) è dato dalla seguente somma:

- 1) numero di schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

2) numero di schede contenenti voti nulli, perché la volontà dell'elettore per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, si è manifestata in modo non univoco;

3) numero di schede non conformi alla legge o non recanti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore.

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (B) deve corrispondere a quello risultante nell'apposito riquadro delle tabelle di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede nulle, da riportare nell'apposito paragrafo del verbale, sarà pertanto dato dalla somma di A più B.

§ 103. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto di lista provinciale o di preferenza o a favore voti di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Il presidente del seggio decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante (§ 10).

Il principio fondamentale, come già detto (§ 96 e § 100), è quello di salvaguardare la validità del voto ogniqualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede contestate e non assegnate, che costituisce la sommatoria di:

- schede contenenti voti a candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale contestati e non attribuiti;
- schede contenenti voti alle liste provinciali contestati, che non è stato possibile attribuire nemmeno ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Inoltre, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, sia che la contestazione riguardi il voto ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, sia che riguardi il voto alla lista provinciale, sia che riguardi il voto di preferenza, devono essere indicati:

- i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale il cui voto viene contestato;
- le liste provinciali il cui voto viene contestato;
- i candidati consiglieri il cui voto di preferenza viene contestato;
- il motivo della contestazione;
- la decisione presa dal presidente.

Nel caso che, su schede contestate, non possa essere attribuito il voto al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, devono ritenersi parimenti contestati e non attribuibili i voti alla lista provinciale e quelli di preferenza eventualmente espressi.

Le schede contenenti voti ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, voti di lista provinciale o voti di preferenza contestati e non assegnati dal

presidente di seggio sono riprese in esame dall'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia, che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede contenenti voti ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, voti di lista provinciale o voti di preferenza contestati, assegnati o non assegnati, devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.

Tali schede, man mano accantonate, al termine dello scrutinio, prima di essere allegate al verbale del seggio, devono essere inserite, raccolte in distinte fascette, rispettivamente:

- quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 4 (R)/b;
- quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente NON assegnati, nella Busta n. 4 (R)/c;

(Cfr. artt. 54, 68, ultimo comma, e 69, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 15, primo comma, n. 2, legge n. 108/1968)

§ 104. Operazioni di controllo dello spoglio

Terminato lo scrutinio, il presidente:

a) toglie dalla cassetta o scatola tutte le schede spogliate, contenenti voti validi per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;

b) conta le schede contenenti voti validi per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, ivi comprese le schede accantonate perché contenenti voti contestati ma comunque attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, oppure contenenti voti alle liste provinciali o voti di preferenza dichiarati nulli;

c) conta le schede contenenti voti contestati e NON assegnati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;

d) conta le schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio;

e) conta le schede bianche;

f) verifica se il totale delle schede di cui alle lettere b), c), d), e) corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio.

(Cfr. art 68, sesto comma, T.U. n. 570/1960)

§ 105. Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale

Il presidente, prima di compilare il verbale del seggio, deve riscontrare personalmente la corrispondenza delle cifre da segnare nelle varie colonne del verbale stesso concernenti il numero degli elettori iscritti o assegnati alla sezione, il numero dei votanti, il numero dei voti validi, il numero delle schede nulle, il numero delle schede bianche e il numero delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati.

(Cfr. art 68, sesto comma, T.U. n. 570/1960)

I) Il numero complessivo degli elettori assegnati alla sezione (§ 45) si ricava dalla somma di:

- 1) numero degli elettori iscritti nella sezione;
- 2) numero degli elettori ricoverati in luoghi di cura e reclusi in luoghi di detenzione assegnati alla sezione;
- 3) numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma ammessi al voto domiciliare nella sezione;

destratto il:

- 4) numero degli elettori della sezione ammessi al voto domiciliare presso un'altra sezione.

II) Il numero complessivo delle schede autenticate prima o nel corso della votazione si ricava dalla somma di:

- 1) numero degli elettori di cui al punto I (§ 45);
- 2) numero delle schede autenticate durante la votazione (§ 90).

III) Il numero complessivo dei votanti nella sezione si ricava dalle operazioni di accertamento di cui al paragrafo 87.

IV) Il numero complessivo delle schede autenticate NON utilizzate per la votazione si ricava dalle operazioni di controllo di cui al paragrafo 91.

V) Il numero complessivo delle schede nulle si ricava dalla somma di:

- 1) schede annullate durante le operazioni di voto (§ 102, lett. A);
- 2) schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio (§ 102, lett. B).

VI) Il numero complessivo delle schede scrutinate, da registrare nell'apposito riepilogo del verbale del seggio, si ricava dalla somma di:

- 1) schede spogliate contenenti voti validi ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale (compreso quelli contestati ma comunque attribuiti alle liste regionali, oppure contenenti voti alle liste provinciali o voti di preferenza dichiarati nulli);
- 2) schede bianche;
- 3) schede nulle (§ 102, lett. A + lett. B);
- 4) schede contenenti voti contestati e NON assegnati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Il numero complessivo di cui al punto III) deve coincidere con quello di cui al punto VI). Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente di seggio deve indicarne i motivi nel verbale.

§ 106. Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale

Il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei paragrafi 104 e 105:

- dichiara il risultato dello scrutinio, dandone pubblica lettura nella sala del seggio elettorale;
 - attesta e certifica il risultato dello scrutinio nel verbale;
 - fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti il verbale del seggio (modello n. 85/AR).
- (Cfr. art. 70, commi primo e secondo, T.U. n. 570/1960)*

§ 107. Chiusura del verbale del seggio - Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio

Il presidente, prima di chiudere il verbale del seggio, deve far confezionare i plichi contenenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio da inviare agli uffici competenti.

Le operazioni da compiere sono le seguenti:

A) le schede valide (ivi comprese quelle, raccolte in distinte fascette, contenenti voti validi per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ma dichiarati nulli per le liste provinciali, oppure voti validi sia per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che per le liste provinciali ma contenenti voti di preferenza dichiarati nulli) e un esemplare delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) vanno raccolti e chiusi nella Busta n. 5 (R);

B) le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 4 (R)/b;

C) le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente NON assegnati vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 4 (R)/c;

D) le predette Buste n. 4 (R)/b e 4 (R)/c sono riunite e, con l'altro esemplare delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative a proteste e reclami in merito alle operazioni del seggio vanno in un plico più grande, cioè nella Busta n. 4 (R)/a;

E) le schede bianche e le schede nulle vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 4 (R)/d;

F) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o senza firma dello scrutatore, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 4 (R)/e;

G) le anzidette Buste n. 4 (R)/a, n. 4 (R)/d e n. 4 (R)/e sono a loro volta riunite e, con un esemplare del verbale del seggio e gli atti ad esso allegati, vanno nella Busta n. 4 (R);

H) l'altro esemplare del verbale va nella Busta n. 6 (R).

Su tutte le predette Buste vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della sezione; le firme del presidente, del segretario, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Al termine delle operazioni del seggio, il presidente o, su sua delega scritta, due scrutatori curano il recapito della Busta n. 4 (R), contenente, tra l'altro, un esemplare del verbale, e della Busta n. 5 (R), contenente le schede valide, all'Ufficio centrale circoscrizionale, per le sezioni elettorali ubicate nel comune dove ha sede tale Ufficio;

oppure al presidente della 1^a sezione, che ne cura il successivo inoltro, nei comuni ripartiti in due o più sezioni che non sono sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

La Busta n. 6 (R), contenente l'altro esemplare del verbale del seggio, va depositata invece nella segreteria del Comune.

(Cfr. art. 14 legge n. 108/1968; art. 70, commi terzo e quarto, T.U. n. 570/1960).

Si rimanda all'allegato C per la specifica delle operazioni da compiere al termine della votazione per la realizzazione dei plichi.

CAPITOLO XXVII

RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE

§ 108 Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale

Il presidente del seggio, non appena completate tutte le operazioni di competenza dell'ufficio, deve infine curare la riconsegna del materiale elettorale al rappresentante del comune o al rappresentante della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione.

§ 109 Confezione del plico con il materiale da restituire

A cura del presidente e del segretario del seggio devono essere riposti nella Busta n. 7 (R):

- il contenitore con il bollo della sezione (togliendo la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che l'inchiostro si versi);
- l'eventuale secondo bollo consegnato al seggio nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione o abitino elettori ammessi al voto domiciliare;
- le matite copiative rimaste;
- le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati;
- una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale del seggio [modello n. 245-AR].

La Busta n. 7 (R), sulla quale appongono la firma il presidente e il segretario, viene chiusa alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e consegnata al rappresentante stesso che la porterà alla segreteria del comune.

Appendice normativa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 (stralcio)
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223 (stralcio)
Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108 (stralcio)
Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136 (stralcio)
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161 (stralcio)
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70 (stralcio)
Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

LEGGE 30 aprile 1981, n. 178 (stralcio)
Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 (stralcio)
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15 (stralcio)
Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 29)
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132
(stralcio)
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22 (art. 2)
Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120 (art. 13)
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121 (art.4)
Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165
Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 (art. 1)
Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49
Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010 n. 66 (stralcio)

Codice dell'ordinamento militare

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (stralcio)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2018, n. 3

Disposizioni in materia di criteri di nomina degli scrutatori elettorali

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2020, n. 18

Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria

DECRETO LEGGE 29 gennaio 2024, n. 7

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali¹

Omissis

ART. 20

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.

Il presidente è designato dal presidente della corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale².

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Omissis

ART. 23^{2bis}

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

1 - Sui giorni e orari delle operazioni di votazione ("nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23"), si veda ora l'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Legge di stabilità 2014*), riportato a pag. 173. Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute negli artt. 47, decimo comma, 48, primo comma, 51, primo e secondo comma, e 52 del presente testo unico, nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, ogni riferimento al certificato elettorale o al tagliando del certificato elettorale, contenuto in vari articoli del presente testo unico (artt. 38, 40, 41, 42, 53, 97, 98) deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, alla tessera elettorale o al registro per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti.

2 - L'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ha istituito l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presso la cancelleria di ogni corte d'appello.

2bis - Per le elezioni regionali si veda la legge regionale 29 maggio 2018, n. 3 (Disposizioni in materia di criteri di nomina degli scrutatori elettorali).

coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età³

- a) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- b) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

ART. 24

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

ART. 25

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Omissis

ART. 27

Il sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39;
- 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37;
- 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21⁴;

3 - Il limite del 70° anno di età non trova applicazione nei confronti degli scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

4 - L'art. 21 è stato abrogato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1989, n. 95. Il richiamo deve intendersi ora fatto al verbale delle operazioni di nomina degli scrutatori ai sensi dell'art. 6 della stessa legge n. 95/1989.

- 5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione;
- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B - per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - allegate al presente Testo Unico, vistate dal Ministro dell'interno ⁵. Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'Interno ⁶.

Omissis

5 - Il limite di popolazione indicato nel testo non è più in vigore. Esso è stato sostituito da quello di 15.000 abitanti, a norma, ora, degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276. Le tabelle A, B, C e D allegate al presente testo unico sono state abrogate.

Per le elezioni regionali della Liguria, ai sensi dell'art. 7, comma 2, l.r. 18/2020, il modello di scheda di voto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale nel rispetto delle indicazioni stabilite dal medesimo art. 7 l.r. 18/2020.

6 - L'art. 32 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, al primo comma, dispone che:

«I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'Interno». Si riporta qui di seguito la richiamata tabella D:

Tabella D
Bollo della sezione



Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'Interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica. Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata, cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione». Per le caratteristiche della cassetina si veda ora l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011, riportato a pag. 156. Per le urne, l'art. 32, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957 prevede che esse siano fornite dal Ministero dell'Interno e che abbiano le caratteristiche essenziali stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Si veda ora l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'Interno 1° aprile 2011.

Omissis

Art. 35

La Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Omissis

Capo V
Della votazione

Sezione I
Disposizioni generali

ART. 37

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

ogni sala deve avere salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

ART. 38

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

ART. 39

Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del Comune.

ART. 40

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

ART. 41

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito ⁹

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

9- Per l'annotazione sulla tessera elettorale, si veda anche l'art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni¹⁰.

ART. 42

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione ¹¹, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

10 - A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) come modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE2016/679.

11 -La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, poiché, tra l'altro, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

ART. 43

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste ¹²gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 44

Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

12 - Ai sensi dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

ART. 45

Abrogato

ART. 46

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti di Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalla cabina, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

ART. 47

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ¹³ il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

¹³ - Il limite di popolazione dei 15.000 abitanti è quello attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tuttavia, a norma dell'art. 16, comma 3, della legge n. 53/1990, la presenza dei rappresentanti di lista presso la sezione durante le operazioni del seggio è prevista anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Quando tutti od alcuni scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare e dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.

Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed] ¹⁴ appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente ¹⁵ e dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

14 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate.

15 - Vedasi nota 1 a pag. 90.

ART. 48

Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione¹⁶, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

- a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;
- b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.

ART. 49¹⁷

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, [leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda].

L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata [e anche chiusa nei Comuni con oltre 15.000 abitanti]. Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo [e confrontando il

16 - Vedasi nota 1 a pag. 90.

17 - Le parole riportate nel presente articolo tra parentesi quadra devono ritenersi abrogate, perché l'appendice sulle schede di votazione è stata abrogata e gli attuali modelli di schede di votazione non prevedono alcuna chiusura.

numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero], di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

ART. 50

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

ART. 51¹⁸

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

- 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
- 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti¹⁹ possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
- 4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno

¹⁸ - Vedasi nota 1 a pag. 90.

¹⁹ - Il limite di popolazione dei 15.000 abitanti è quello attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tuttavia, a norma dell'art. 16, comma 3, della legge n. 53/90, la presenza dei rappresentanti di lista presso la sezione durante le operazioni del seggio è prevista anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

ART. 52²⁰

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

ART. 53

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché da quella di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del circondario che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o] ²¹ il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del circondario. ²²

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

ART. 54

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

20 - Vedasi nota 1 a pag. 90.

21 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate.

22 - Le parole «Pretore del circondario», contenute nel presente comma, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 51/1998, devono intendersi sostituite con le seguenti «Tribunale o sezione distaccata del Tribunale competente».

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Omissis

Sezione III

*Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti*²³

Omissis

Art. 57

*Omissis*²⁴

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscono a candidati della lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.²⁵

Omissis

23 -Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000.

24 - I primi tre commi dell'art. 57, che prevedevano le modalità di espressione del voto di preferenza da parte dell'elettore, sono stati abrogati dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

25 -Per le elezioni regionali della Liguria, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. 18/2020 l'elettore può esprimere fino a due preferenze a candidati di genere diverso pena l'annullamento della seconda preferenza.

Capo VI Dello scrutinio e della proclamazione

Omissis

Sezione III

*Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti*²⁶

Art. 68

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 54.

26 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000.

ART. 69

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

- 1) non sono quelle di cui agli allegati C e D ²⁷ o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
- 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

ART. 70

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

Omissis

²⁷ - Per le elezioni regionali della Liguria, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. 18/2020, il modello di scheda di voto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale nel rispetto delle indicazioni stabilite dal medesimo art. 7.

Capo IX Delle disposizioni penali²⁸⁻²⁹

ART. 86

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

ART. 87

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164.

28 - Si veda anche l'art. 3 della legge 10 agosto 1964, n. 663, che così dispone: "Le norme previste dall'articolo 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali".

L'art. 95 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*), è così formulato: "Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 1.291 euro a 5.164 euro [anziché da lire 2.500.000 a lire 10.000.000]".

29 - L'ammontare delle pene pecuniarie indicate nel testo degli articoli del presente Capo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti, da ultimo, dall'art. 113, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ...*).

ART. 87-bis

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

ART. 89

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da euro 206 a euro 516. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

ART. 90

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

ART. 91

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arre-

sto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata. Si procede con giudizio direttissimo.

ART. 92

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

ART. 93

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

ART. 94

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

ART. 95

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Art. 96

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065. In tal caso il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

ART. 97

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

ART. 98

Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

ART. 99

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309.

[Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda]³⁰.

ART. 100

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

30 - Il comma deve intendersi abrogato essendo stata abolita l'appendice sulle schede di votazione

ART. 101

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

ART. 102

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni. Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per i reati più gravi non previsti dal presente testo unico³¹.

Omissis

31 - La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102 con la sentenza n. 121 del 23 luglio 1980. Tale comma dichiarava non applicabili ai reati elettorali le norme sulla sospensione condizionale della pena e sulla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali¹

ART. 1

Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

Omissis

ART. 32-bis

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al numero 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente, in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

ART. 32-ter

1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato.

2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

Omissis

1 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, ogni riferimento al certificato elettorale, contenuto negli articoli 32-bis e 32-ter del D.P.R. n. 223/1967, deve intendersi sostituito dal riferimento alla tessera elettorale.

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale

TITOLO I Disposizioni generali

ART. 1

Norme generali

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge¹.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli comunali con oltre 15.000 abitanti².

Omissis

ART. 9

Liste di candidati

Omissis

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Omissis

1 - Per le elezioni del Consiglio regionale della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, l.r. 18/2020 l'elettore può esprimere fino a due preferenze rivolte a candidati di genere diverso pena l'annullamento della seconda preferenza.

2 - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 12³

Norme speciali per gli elettori

Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Omissis

ART. 14

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

I presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Omissis

TITOLO V Disposizioni finali

ART. 20⁴

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

3 - Si veda anche l'art. 1, lettere d), e), ed f), del decreto-legge n. 161/1976.

4 - Il presente articolo è stato modificato, al secondo comma, lettere b) e c), dall'art. 1, comma 399, secondo periodo, della legge n. 147/2013.

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 14 del lunedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 14 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 24, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 10 del martedì, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

Nel caso l'elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei Deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative all'elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Omissis

ART. 8

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione] ¹, risultanti dal certificato elettorale ², deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti”.

ART. 9.

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

1 - La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, poiché il D.P.R. n. 299/2000 non prevede l'indicazione di tale numero all'in-terno della tessera elettorale.

2 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, il riferimento al “certificato elettorale” deve intendersi sostituito dal riferimento alla “tessera elettorale”.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361³.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Omissis

3 - Si riporta l'art. 53 del D.P.R. n. 361/1957:

“Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

“Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

“Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista”.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

ART. 1

Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Omissis

d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune;

e) le modalità indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;

f) per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50¹ del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalità di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia.

Omissis

*- Convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 161.

1 - Gli elettori di cui agli artt. 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 sono, rispettivamente, i militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49) e i naviganti, marittimi e aviatori, fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50).

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

ART. 1¹

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di euro 90 e di euro 61.

Omissis

ART. 4

Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

1 - A norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 "gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrenti alla formazione della base imponibile ai fini fiscali".

ART. 5

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

Omissis

LEGGE 30 aprile 1981, n. 178

Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali

ART. 1

Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361¹, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

ART. 2

Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Omissis

1 - L'art. 119 del D.P.R. n. 361/1957 recita:

“1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali*), tale ultimo comma deve essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

ART. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
- e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, proponano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta

dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 .

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

ART. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Omissis

ART. 9

Omissis

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Omissis

ART. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e [delle preture] ¹, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ²

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centotantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

1 - Ora, tribunali (o sezioni distaccate dei tribunali), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*).

2 - Ora, art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), che di seguito si riporta:

“Art. 21. - *Autenticazione delle sottoscrizioni*

1. *Omissis*

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.

ART. 15

Omissis

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.

ART. 16

Omissis

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 15.000 abitanti ³ ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

3 - Limite di popolazione così modificato in applicazione degli artt. 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 1

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale ¹ di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

ART. 2

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con

1- Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, il riferimento al "certificato elettorale", contenuto nel presente articolo, deve intendersi sostituito dal riferimento alla "tessera elettorale".


decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384²

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Omissis

2- Il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 è stato abrogato dall'art. 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e il relativo simbolo è stato sostituito con quello di cui all'allegato A del medesimo D.P.R. n. 503 del 1996 di seguito riportato:

SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO



LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate

Omissis

ART. 29.

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale¹ dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Omissis

1- Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, il riferimento al "certificato elettorale", contenuto nel presente articolo, deve intendersi sostituito dal riferimento alla "tessera elettorale".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81,
in materia di elezioni comunali e provinciali

Omissis

ART. 5

1. Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l'elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, come disposto dall'art. 6, comma 3, della legge ¹ per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Omissis

ART. 6

1. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

Omissis

Omissis

Art. 13

1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni previste dall'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

Omissis

1- Ora, art. 72, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

Omissis

ART. 2

Omissis

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Omissis

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali,
nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

Omissis

ART. 13

Istituzione della tessera elettorale

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191¹.

Omissis

1- In attuazione del presente articolo, il regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente è stato emanato con D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. Con successivi decreti del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 e 23 luglio 2003 sono stati modificati i modelli di tessera elettorale allegati al precitato D.P.R. 299/2000.

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni

Omissis

ART. 2

Modifica dell'articolo 122 della Costituzione

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto, Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta».

ART. 3

Modifica dell'articolo 123 della Costituzione

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 123. — Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Omissis

ART. 4

Modifica dell'articolo 126 della Costituzione

Omissis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

Capo I

Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

Omissis

ART. 4

Omissis

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Omissis

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

TITOLO I

Disposizione sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale

ART. 1

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

ART. 2

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto ¹ e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

- a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;
- b) luogo e data di nascita;
- c) indirizzo;
- d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
- e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

¹ - Le tabelle A, B, C e D sono state modificate con decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000. Successivamente, la tabella B è stata sostituita con altro decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2003.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - [Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali], tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 3

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

ART. 4

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

ART. 5

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318³.

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

ART. 6

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

ART. 7

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

3 - Ora: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), che ha abrogato i testi normativi riportati nel presente comma.

Omissis

TITOLO II

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente

ART. 9

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

*Abrogato*⁴

ART. 10

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

ART. 11

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

4 - Si riporta la disposizione di cui all'art. 1, comma 400, lett. g) della legge n. 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*):

“g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. È abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

ART. 12

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

ART. 13

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dalla seguente norma regolamentare:

“1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti”.

ART. 14

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

ART. 15

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico», del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

Modello di tessera elettorale

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI		NOTA	 Unione Europea Repubblica Italiana TESSERA ELETTORALE N. 0000000
<i>Circoscrizione o regione</i>	<i>Collegio</i>	La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.	Comune di _____ Cognome _____ Nome _____ Luogo e data di nascita _____ Data di rilascio _____ Il Sindaco/Il Commissario
_____	_____	AVVERTENZE La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 381/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60. In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare. In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domande del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).	Numero tessera elettorale _____ Iscritto/a nella lista elettorale della Sezione n. _____ Indirizzo della sezione _____ Indirizzo dell'elettore/elettrice _____ Data di aggiornamento _____ Il Sindaco/Il Commissario
Parlamento europeo	_____		
Senato della Repubblica	_____		
Camera dei deputati	_____		
Regionali	_____		
Provinciali	_____		
Circoscrizionali	_____		

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 BOLO DELLA VOTAZIONE 	4 BOLO DELLA VOTAZIONE 	7 BOLO DELLA VOTAZIONE 	10 BOLO DELLA VOTAZIONE 	13 BOLO DELLA VOTAZIONE 	16 BOLO DELLA VOTAZIONE 
2 BOLO DELLA VOTAZIONE 	5 BOLO DELLA VOTAZIONE 	8 BOLO DELLA VOTAZIONE 	11 BOLO DELLA VOTAZIONE 	14 BOLO DELLA VOTAZIONE 	17 BOLO DELLA VOTAZIONE 
3 BOLO DELLA VOTAZIONE 	6 BOLO DELLA VOTAZIONE 	9 BOLO DELLA VOTAZIONE 	12 BOLO DELLA VOTAZIONE 	15 BOLO DELLA VOTAZIONE 	18 BOLO DELLA VOTAZIONE 

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

Capo I

ART. 1

Disposizioni generali

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

ART. 2

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità

Omissis

ART. 3

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità

Omissis

ART. 4

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
- b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto.

Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

c-bis) promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive disponendo che:

- 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60% del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
- 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60% del totale;
- 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate con il medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60% del totale.

Capo II

ART. 5

Durata degli organi elettivi regionali

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

ART. 1

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

* - Convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio.

Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni

elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.

Omissis

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

ART. 1

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto ¹.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

ART. 2

Omissis

1- L'art. 1, comma 400, lett. l) della legge n. 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) ha soppresso il secondo periodo del presente comma, che così disponeva: "Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro".

Omissis

ART. 1489

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico

1. Ai militari comandati in servizio di ordine pubblico si applica la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361¹.

ART. 1490

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

1. Il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.

2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta.

3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.

4. È fatto loro divieto di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

ART. 1491

Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1. Il personale militare temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.

1 - Si riporta l'art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*):

“*Omissis*. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale.

“Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale”.

ART. 1492

Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale

Omissis

2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361².

Omissis

2 - Si riporta l'art. 38, primo comma, lettera c) del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361:

“Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

omissis

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

omissis

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali

ART. 1

1. Le urne per la votazione, fornite dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, hanno le caratteristiche essenziali di cui all'allegato A al presente decreto.

2. Le cassetine per timbri previste dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono approntate in legno, in cartone ondulato o in altro materiale consistente e devono avere le dimensioni utili a contenere il timbro completo di impugnatura, un tampone inchiostatore delle dimensioni minime di centimetri cinque per cinque ed una bocsettina di inchiostro.

Allegato A

L'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri.

Il coperchio dell'urna - recante una fessura per l'introduzione delle schede - ed il fondo dell'urna stessa sono uniti, per un lato, al corpo della scatola e sono apribili per gli altri tre lati, come illustrato nel disegno in calce al presente allegato.

Prima della votazione, il coperchio ed il fondo dell'urna devono essere sigillati dall'esterno, su ciascuno dei lati apribili, con strisce di carta autoadesive.


Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta «MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI»*; nella parte inferiore di almeno due lati esterni verticali dovranno essere applicate etichette autoadesive, recanti la dicitura della relativa consultazione.

Alla sospensione delle operazioni di votazione nonché alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell'urna, la fessura per l'introduzione delle schede viene sigillata con una striscia di carta autoadesiva.

Per ogni sigillatura, sulle strisce incollate sono apposte le firme dei componenti l'ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum nonché il bollo dell'ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura sono tagliate alla ripresa delle operazioni di votazione; le strisce per la sigillatura del coperchio sono tagliate all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna.

* Per le elezioni regionali sono impressi lo stemma della Regione Liguria e la scritta "REGIONE LIGURIA".



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

ART. 1

Omissis

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

Omissis

400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398:

omissis

g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. E' abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;

omissis

i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;

l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 il secondo periodo è soppresso;

omissis

Omissis

Legge regionale 29 maggio 2018, n. 3

Disposizioni in materia di criteri di nomina degli scrutatori elettorali.
(Bollettino Ufficiale n. 7 del 6 giugno 2018)

Art. 1.

(Criteri di scelta degli scrutatori)

1. Nei comuni dove si svolgono soltanto le consultazioni elettorali regionali, la Commissione elettorale sceglie gli scrutatori in applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) e successive modificazioni e integrazioni, preferibilmente, tra i seguenti soggetti:

a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modificazioni e integrazioni;

b) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari) e successive modificazioni e integrazioni;

c) studenti.

2. I soggetti interessati, entro il trentacinquesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale regionale, presentano al Comune, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, un'autocertificazione delle condizioni personali di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

Legge regionale 21 luglio 2020, n. 18

Disposizioni in materia di elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria (Bollettino Ufficiale n. 7, del 22.07.2020)

*Art. 1 (Indizione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale
Assemblea Legislativa della Liguria)*

1. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera h), dello Statuto della Regione Liguria, d'intesa il Presidente della Corte d'Appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

2. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi di cui al comma 1.

*Art. 2 (Disposizioni relative alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale Assemblea Legislativa della Liguria)*

1. Le disposizioni relative alle liste regionali per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e integrazioni si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'articolo 4.

2. Il voto è attribuito a liste provinciali concorrenti e a candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ciascuno collegato ad uno o più gruppi di liste provinciali.

3. Un gruppo di liste è costituito da tutte le liste provinciali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

4. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Art. 3 (Assegnazione dei seggi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

1. Quattro quinti dei consiglieri regionali, pari a ventiquattro seggi, sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti secondo le disposizioni contenute nella l. 108/1968

e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il restante quinto dei Consiglieri, pari a sei seggi, è attribuito secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 3.

3. Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del Presidente proclamato eletto in base alla procedura di cui all'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) ad eccezione del rinvio al numero 3 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della l. 108/1968 introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della l. 43/1995 che deve intendersi effettuato ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 della presente legge.

Art. 4 (Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e dichiarazione di collegamento delle liste provinciali)

1. Alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non si applicano le disposizioni relative alla sottoscrizione della lista regionale di cui all'articolo 1, comma 3, penultimo e ultimo periodo, della l. 43/1995.

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015), è abrogato.

3. Ai fini della presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale non è richiesto il modello di contrassegno di cui all'articolo 9, comma 8, numero 4) della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della l. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La presentazione delle liste provinciali di candidati di cui all'articolo 9 della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle candidature a Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analogha dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente della Giunta regionale. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, della l. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 (Modifiche alla l.r. 41/2014)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "liste" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1, con contrassegno anche composito," e dopo le parole: "Parlamento italiano" sono inserite le seguenti: " , ad esclusione del Gruppo Misto,".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

“3 bis. Sono, altresì, esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o con gruppi già presenti nel Parlamento italiano al momento dell'indizione delle elezioni. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del Gruppo consiliare o parlamentare, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.”.

Art. 6 (Formazione delle liste dei candidati)

1. Le liste provinciali concorrenti di cui all'articolo 9 della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni sono formate da un numero di candidati non inferiore a un terzo del numero dei consiglieri assegnati alla circoscrizione e non superiore ai cinque quarti dello stesso arrotondato al numero intero più vicino.

2. Le liste provinciali concorrenti di cui al comma 1 sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che i candidati del medesimo sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

Art. 7 (Scheda di votazione e doppia preferenza di genere)

1. L'elettore può manifestare fino a due preferenze.

2. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria avviene su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e nel rispetto delle indicazioni stabilite dal presente articolo.

3. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato.

4. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale, il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio da parte dell'autorità competente. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio da parte dell'autorità competente.

5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso pena

l'annullamento della seconda preferenza.

6. L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati a Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale alla stessa collegato.

Art. 8 (Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

1. terminate le procedure di assegnazione della quota di quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni, l'Ufficio centrale regionale procede alla proclamazione del Presidente della Giunta regionale e all'assegnazione della quota di un quinto dei seggi.

2. Ai fini della proclamazione del Presidente della Giunta regionale, l'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole circoscrizioni da ciascun candidato Presidente;

b) individua il candidato Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e lo proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta.

3. L'Ufficio centrale regionale procede quindi all'assegnazione della quota di un quinto dei seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

a) assegna sei seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito un numero non superiore a undici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;

b) assegna cinque seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito un numero non inferiore a dodici e non superiore a tredici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;

c) assegna quattro seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito quattordici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;

d) assegna tre seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato

Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito quindici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;

e) assegna due seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito sedici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;

f) assegna un seggio al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito un numero non inferiore a diciassette e non superiore a diciotto seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'Ufficio centrale regionale ripartisce i seggi assegnati ai sensi del comma 3 dividendo la somma delle cifre elettorali conseguite dal gruppo di liste o gruppi di liste per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo la graduatoria di cui all'articolo 15, comma decimo e undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del predetto decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere da b) ad f), l'Ufficio centrale regionale ripartisce i restanti seggi non assegnati al gruppo o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto tra il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto mediante la procedura di cui al comma 4.

6. Nel caso in cui il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto abbiano conseguito un numero pari o superiore a diciannove seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni, l'Ufficio centrale regionale assegna tutti i sei seggi costituenti la quota di un quinto di cui all'articolo 3, comma 2, al gruppo o ai gruppi di liste non collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato

eletto mediante la procedura di cui al comma 4.

7. Terminate le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, ai fini della proclamazione degli eletti si applica l'ultimo comma dell'articolo 15 della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9 (Recepimento)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della l. 108/1968 e della l. 43/1995 e loro successive modificazioni e integrazioni.

2. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

Art. 10 (Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 11 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 2020, n. 4444

Approvazione della scheda di votazione per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale - assemblea legislativa della Liguria

1. (Bollettino Ufficiale n. 11, 20.08.2020)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- l'articolo 122, commi 1 e 5, della Costituzione;
- l'articolo 14 della legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1 "Statuto della Regione Liguria e ss.mm.ii.;
- la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni";
- la legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per le elezioni dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario" e ss.mm.ii.;
- la legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario" e ss.mm.ii.;
- la legge 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20 "Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 1685, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consiglio regionali" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), numero 1), il quale prevede che sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
- la legge regionale 21 luglio 2020, n. 18 "Disposizioni in materia di elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale – Assemblea legislative della Liguria";

DATO ATTO che l'articolo 7 della l.r. 18/2020 prevede:

- al comma 1 che l'elettore può esprimere fino a due preferenze;
- al comma 2 che la votazione per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale – Assemblea legislative della Liguria

- avviene su un'unica scheda secondo il modello approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale;
- al comma 3 che la scheda reca. Entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze e alla destra di tale rettangolo è riportato il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato;
 - al comma 4 che il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale, il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato presidente della Giunta regionale, la collocazione progressive dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definite mediante sorteggio da parte dell'autorità competente.

RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato A "Modello di scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria;

RITENUTO di approvare, altresì, l'allegato B "Specifiche tecniche della scheda di votazione", allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria;

DECRETA

1. è approvato, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. 18/2020, l'allegato A "Modello di scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria;
2. è approvato l'allegato B "Specifiche tecniche della scheda di votazione", allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria;
3. è comunicato il presente decreto al Prefetto di Genova, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nella Regione Liguria, al Presidente della Corte d'Appello di Genova, ed ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono ricompresi I capoluoghi di provincia della Liguria.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet e sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

Decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024
e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente
e di determinazione della popolazione legale

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative)

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo.
2. (...)

Allegato A

MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

ESEMPLIFICAZIONI

..... ①	TIZIO
..... ②	CAIO
..... ③	
..... ④	

Il voto va al candidato alla carica di Presidente della Giunta Tizio

<input checked="" type="checkbox"/> 1	TIZIO
<input type="checkbox"/> 2	CAIO
<input type="checkbox"/> 3	
<input type="checkbox"/> 4	

Il voto va alla lista provinciale e al candidato Presidente della Giunta regionale Tizio.

<input checked="" type="checkbox"/>	TIZIO
<input type="checkbox"/>	CAIO
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Il voto va alla lista provinciale e al candidato Presidente della Giunta regionale Tizio, ad essa collegato.

.....Sempronio..... ①	TIZIO
..... ②	CAIO
..... ③	
..... ④	

Il voto va alla lista provinciale, a Sempronio e al candidato
 Presidente della Giunta regionale Tizio.

.....Sempronio..... ①Mevia.....	TIZIO
..... ②	CAIO
..... ③	
..... ④	

Il voto va alla lista provinciale, a Sempronio, a Mevia e al candidato Presidente della Giunta regionale Tizio. In tale ipotesi entrambe le preferenze sono valide in quanto espresse a favore di candidati di genere diverso.

.....Sempronio..... ①Mevio.....	TIZIO
②	CAIO
③	
④	

Il voto va alla lista provinciale, a Sempronio, e al candidato Presidente della Giunta regionale Tizio. In tale ipotesi è valida solo la prima preferenza mentre la seconda deve essere considerata nulla in quanto espressa a favore di un candidato del medesimo genere della prima.

<p>.....</p> <p>1</p> <p>.....</p>	TIZIO
<p>.....</p> <p>2</p> <p>.....</p>	<p>CAIO</p>
<p>.....</p> <p>3</p> <p>.....</p>	
<p>.....</p> <p>4</p> <p>.....</p>	

Il voto va alla lista provinciale 1 e al candidato alla carica di
Presidente della Giunta Caio.

<p>.....Sempronio.....</p> <p>1</p> <p>.....</p>	TIZIO
<p>.....</p> <p>2</p> <p>.....</p>	<p>CAIO</p>
<p>.....</p> <p>3</p> <p>.....</p>	
<p>.....</p> <p>4</p> <p>.....</p>	

Il voto va alla lista provinciale 1, a Sempronio e al candidato alla carica di Presidente della Giunta Caio.

.....Sempronio..... ①Mevia.....	TIZIO
②	CAIO
③	
④	

Il voto va alla lista provinciale 1, a Sempronio, a Mevia e al candidato alla carica di Presidente della Giunta Caio.

..... ①	TIZIO
 ② 	CAIO
 ③ 	
 ④ 	

Il voto va al candidato alla carica di Presidente della Giunta Caio.
 È nullo il voto per le liste provinciali.

ALLEGATO A1

14/01/2014

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

(998)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

DI

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

14/01/2014

mm 30	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	mm 30	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
mm 30	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	mm 30	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
mm 30	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	mm 30	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
mm 30	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	mm 30	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
mm 30			
mm 30			
mm 30	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	mm 30	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
mm 30	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	mm 30	

FAC-SIMILE

ALLEGATO B

SPECIFICHE TECNICHE DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LE ELEZIONI REGIONALI

La scheda di votazione reca, entro appositi rettangoli, i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

All'interno di ogni rettangolo e alla sinistra del nome e del cognome di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è riportato, entro un rettangolo di dimensioni più ridotte, il contrassegno del gruppo di liste provinciali collegato al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Qualora vi siano più gruppi di liste provinciali collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di dimensioni più ridotte devono essere di misura uguale e disposti verticalmente e il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro rispetto ai rettangoli in cui sono riportati i contrassegni dei gruppi di liste a lui collegati.

Ciascun contrassegno è affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'indicazione delle preferenze dei candidati della relativa lista provinciale.

I contrassegni di lista da riprodurre per ciascuna colonna non possono essere, complessivamente, in numero superiore a nove. Solo nel caso in cui nel rettangolo più ampio debba essere riprodotto il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato a più di nove gruppi di liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio. In ogni caso i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere contenuti nel medesimo rettangolo.

I nomi e cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e il contrassegno del gruppo o i contrassegni dei gruppi di liste ad essi collegati sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato ai sensi dell'art. 11, primo comma n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

I contrassegni dei gruppi di liste provinciali sono riprodotti sulle schede con un diametro di centimetri 3.

L'inchiostro da utilizzare per il fondo della scheda è pantone Green-U.

ALLEGATO C

SCHEMA ESPLICATIVO PER LA FORMAZIONE DEI PLICHI	
1a OPERAZIONE - SABATO SERA	
Busta n. 1 (R.):	da usare la sera del sabato dopo la firma delle schede per la conservazione del timbro, delle matite copiative e di tutti gli atti e gli stampati occorrenti per le operazioni della sezione
2a OPERAZIONE - DOMENICA SERA	
Busta n. 1 Bis (R.):	da usare la sera della Domenica sera dopo la sospensione delle votazioni
AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTO	
3a OPERAZIONE	
Busta n. 2 (R.) contenente:	* le liste degli elettori della sezione utilizzate per le operazioni di votazione
	* le liste elettorali aggiunte dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che votano nella sezione
	* elenco predisposto da Comune con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito della sezione
	* Busta n. 2 (R.)/Bis registro maschile e registro femminile degli elettori e delle elettrici
4a OPERAZIONE	
Busta n. 3 (R.) contenente:	le schede avanzate alla chiusura della votazione autenticate e non utilizzate e non autenticate
5a OPERAZIONE	
Busta n. 4 (R.) contenente:	* il primo esemplare del verbale delle operazioni e degli atti ad esso allegati ed inoltre:
	* Busta n. 4 (R.)/A contenente copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio rosso) e carte relative a proteste e reclami
	* Busta n. 4 (R.)/B contenente le schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative
	* Busta n. 4 (R.)/C contenente le schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente NON assegnati e carte relative
	* Busta n. 4 (R.)/D contenente schede nulle e schede bianche
* Busta n. 4 (R.)/E contenente le schede deteriorate, senza numero o bollo o firma o ritirate agli elettori per irregolarità	
6a OPERAZIONE	
Busta n. 5 (R.) contenente:	tutte le schede valide, copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio nero)
7a OPERAZIONE	
Busta n. 6 (R.) contenente:	l'altro esemplare del verbale delle operazioni e verbali dei seggi speciali e volanti
8a OPERAZIONE	
Busta n. 7 (R.) contenente:	* il timbro ministeriale, le matite copiative e il datario
	* una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale del seggio

INDICE

Nota introduttiva	pag. 1
Avvertenze	pag. 4
Glossario, abbreviazioni e principali riferimenti normativi	pag. 6

PARTE PRIMA

IL SEGGIO ELETTORALE

CAPITOLO I

La composizione del seggio elettorale

§ 1 Composizione del seggio e validità delle operazioni	pag. 9
§ 2 Obblighi e sanzioni	pag. 9
§ 3 Qualifica di pubblico ufficiale	pag. 9

CAPITOLO II

Il presidente del seggio

§ 4 Nomina e sostituzione del presidente	pag. 9
§ 5 Compiti e poteri del presidente	pag. 10
§ 6 Poteri di polizia del presidente	pag. 10

CAPITOLO III

Il vicepresidente del seggio

§ 7 Funzioni del vicepresidente	pag. 12
---------------------------------------	---------

CAPITOLO IV

Gli scrutatori

§ 8 Nomina e sostituzione degli scrutatori	pag. 12
§ 9 Compiti degli scrutatori	pag. 13
§ 10 Funzione consultiva degli scrutatori	pag. 13
§ 11 Potere di decisione degli scrutatori	pag. 13

CAPITOLO V

Il segretario del seggio

§ 12 Nomina del segretario	pag. 14
§ 13 Compiti del segretario	pag. 14
§ 14 Verbale delle operazioni del seggio	pag. 14

CAPITOLO VI

Il seggio ospedaliero, il seggio speciale e il seggio volante

§ 15	Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero	pag. 15
§ 16	Costituzione del seggio speciale	pag. 15
§ 17	Composizione e insediamento del seggio speciale	pag. 15
§ 18	Il segretario del seggio speciale	pag. 16
§ 19	Compiti del seggio speciale	pag. 16
§ 20	Costituzione, composizione e compiti del seggio volante	pag. 16

CAPITOLO VII

I rappresentanti di lista

§ 21	Designazione dei rappresentanti di lista	pag. 17
§ 22	Facoltà dei rappresentanti di lista	pag. 19
§ 23	Sanzioni per i rappresentanti di lista	pag. 19

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO VIII

Le operazioni preliminari all'insediamento del seggio

§ 24	Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio ..	pag. 20
§ 25	Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori	pag. 21
§ 26	Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti ..	pag. 21
§ 27	Arredamento della sala della votazione	pag. 22
§ 28	Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche	pag. 24
§ 29	Custodia della sala della votazione.....	pag. 25

CAPITOLO IX

La costituzione del seggio

§ 30	Insediamento dei componenti del seggio	pag. 25
§ 31	Ammissione dei rappresentanti di lista	pag. 25
§ 32	Persone che possono entrare nella sala della votazione.....	pag. 26
§ 33	Accesso nella sala della votazione.....	pag. 26

CAPITOLO X

Sanzioni penali

- § 34 Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dei seggi . pag. 27
§ 35 Sanzioni penali previste per coloro che turbino le operazioni di
votazione e di scrutinio pag. 27
§ 36 Chi può promuovere l'azione penale pag. 27

CAPITOLO XI

Le operazioni preliminari all'autenticazione delle schede

- § 37 Accertamento dell'arredamento della sala della votazione pag. 28
§ 38 Annotazioni da apporre nelle liste degli elettori della sezione pag. 28

CAPITOLO XII

La costituzione del seggio speciale e le operazioni preliminari del seggio speciale e del seggio volante

- § 39 Insediamento dei componenti del seggio speciale..... pag. 28
§ 40 Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte
del seggio speciale pag. 29
§ 41 Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte
del seggio volante pag. 29
§ 42 Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta
del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante pag. 30

CAPITOLO XIII

Autenticazione delle schede di votazione

- § 43 Colore delle schede di voto..... pag. 30
§ 44 Autenticazione delle schede: firma e timbratura pag. 30
§ 45 Determinazione del numero delle schede da autenticare
in base al numero degli elettori della sezione pag. 31
§ 46 Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare. pag. 31
§ 47 Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione pag. 31
§ 48 Timbratura delle schede pag. 32
§ 49 Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e
custodia della sala pag. 32

PARTE TERZA
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XIV

Le operazioni preliminari all'apertura della votazione

- § 50 Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica pag. 34
§ 51 Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale pag. 34
§ 52 Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale pag. 34

CAPITOLO XV

Le operazioni di votazione

- § 53 Apertura della votazione pag. 35
§ 54 Ammissione degli elettori alla votazione pag. 36
§ 55 Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione:
avvertenze pag. 37
§ 56 Identificazione degli elettori pag. 38
§ 57 Presentazione della tessera elettorale o di altro documento
(sentenza o attestazione del sindaco o attestato del sindaco
sostitutivo della tessera per una singola consultazione) pag. 39
§ 58 Consegna della scheda e della matita all'elettore e, in caso di consegna
di più schede, invito a non sovrapporle al momento del voto pag. 40
§ 59 Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni
cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare
o registrare immagini pag. 40
§ 60 Espressione del voto all'interno della cabina e riconsegna
della scheda e della matita al presidente del seggio pag. 41
§ 61 Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne..... pag. 42

CAPITOLO XVI

Procedure speciali di voto e agevolazioni per determinate categorie di elettori

- § 62 Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza
o ad attestazione del sindaco pag. 42
§ 63 Elettori ammessi a votare in base a un attestato del
sindaco sostitutivo della tessera pag. 43
§ 64 Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio;
rappresentanti di lista; ufficiali e agenti della forza pubblica
in servizio di ordine pubblico pag. 43
§ 65 Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente
organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco pag. 44

- § 66 Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco pag. 45
- § 67 Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche..... pag. 45
- § 68 Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore pag. 46

CAPITOLO XVII

Casi anomali nel corso della votazione

- § 69 Elettore che viene allontanato dalla cabina..... pag. 48
- § 70 Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore pag. 49
- § 71 Elettore che non restituisce la scheda pag. 49
- § 72 Elettore che non vota nella cabina pag. 49
- § 73 Scheda deteriorata..... pag. 50
- § 74 Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto pag. 51
- § 75 Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta..... pag. 51

CAPITOLO XVIII

Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura

- § 76 Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere pag. 52
- § 77 Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura pag. 53

CAPITOLO XIX

Votazione dei detenuti aventi diritto al voto

- § 78 Votazione dei detenuti pag. 55
- § 79 Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva..... pag. 55

CAPITOLO XX

Votazione degli elettori presso il loro domicilio

- § 80 Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio pag. 56
- § 81 Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente pag. 57
- § 82 Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede pag. 57
- § 83 Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante

	o del seggio speciale	pag. 58
§ 84	Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza	pag. 59

CAPITOLO XXI

Chiusura della votazione

§ 85	Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica- Chiusura della votazione	pag. 59
§ 86	Sgombero del tavolo del seggio- Raccolta e custodia delle matite copiative	pag. 61

CAPITOLO XXII

Le operazioni di accertamento da compiere prima di iniziare lo scrutinio

§ 87	Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte	pag. 62
§ 88	Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera	pag. 63
§ 89	Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera..	pag. 64
§ 90	Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio	pag. 65
§ 91	Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione - Formazione e spedizione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non autenticate)	pag. 65

PARTE QUARTA

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XXIII

Le operazioni preliminari allo scrutinio

§ 92	Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori	pag. 67
------	---	---------

CAPITOLO XXIV

Termini per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio

§ 93	Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio. Rinvio alle ore 14 del lunedì delle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative in caso di contemporaneo svolgimento con le elezioni regionali.	pag. 67
§ 94	Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro i termini	pag. 68

CAPITOLO XXV

Sistema elettorale e salvaguardia della validità del voto

- § 95 Cenni sul sistema elettorale per l'elezione del presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale..... pag. 69
- § 96. Principio di salvaguardia della validità del voto.
Univocità e non riconoscibilità del voto..... pag. 70

CAPITOLO XXVI

Le operazioni di scrutinio

- § 97 Inizio dello scrutinio per le elezioni regionali..... pag. 75
- § 98 Modalità di espressione del voto: richiamo..... pag. 75
- § 99 Spoglio e registrazione dei voti pag. 75
- § 100 Casi di nullità pag. 77
- § 101 Schede bianche. Registrazione e custodia di schede bianche, schede
nulle e schede contenenti voti nulli pag. 79
- § 102 Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di
voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio pag. 80
- § 103 Voti contestati pag. 81
- § 104 Operazioni di controllo dello spoglio pag. 82
- § 105 Operazioni di riscontro della corrispondenza e della
congruità delle cifre da riportare nel verbale pag. 82
- § 106 Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale. pag. 83
- § 107 Chiusura del verbale del seggio. Formazione dei plichi contenenti
il verbale e gli atti dello scrutinio pag. 84

CAPITOLO XXVII

Riconsegna del materiale elettorale

- § 108 Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale pag. 85
- § 109 Confezione del plico con il materiale da restituire..... pag. 85

* * *

APPENDICE NORMATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 (stralcio)

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali pag. 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223 (stralcio)

Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali pag. 110

LEGGI 17 febbraio 1968, n. 108 (stralcio) Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale ..	pag. 111
LEGGI - 23 aprile 1976, n. 136 (stralcio) Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale ..	pag. 114
DECRETO-LEGGI 3 maggio 1976, n. 161 (stralcio) Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976	pag. 116
LEGGI 13 marzo 1980, n. 70 (stralcio) Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.....	pag. 117
LEGGI 30 aprile 1981, n. 178 (stralcio) Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.....	pag. 119
LEGGI 21 marzo 1990, n. 53 (stralcio) Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale	pag. 120
LEGGI 15 gennaio 1991, n. 15 (stralcio) Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti....	pag. 124
LEGGI 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 29) Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate	pag. 126
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132 (stralcio) Regolamenti di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali	pag. 127

<p>LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22 (art. 2) Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella europea.....</p>	pag. 128
<p>LEGGE 30 aprile 1999, n. 120 (art. 13) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale</p>	pag. 129
<p>LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1 Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.....</p>	pag. 130
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121 (art. 4) Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici</p>	pag. 131
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120</p>	pag. 132
<p>LEGGE 2 luglio 2004, n. 165 Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione.</p>	pag. 139
<p>DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 (art.1) Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche</p>	pag. 142
<p>DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49 Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie</p>	pag. 145

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (stralcio) Codice dell'ordinamento militare.....	pag. 146
DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011 Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali.....	pag. 148
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (stralcio) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)	pag.151
LEGGE REGIONALE 29 maggio 2018, n. 3 Disposizioni in materia di criteri di nomina degli scrutatori elettorali	pag. 152
LEGGE REGIONALE 21 luglio 2020, n. 18 Disposizioni in materia di elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria	pag. 153
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2020, n. 4444 Approvazione della scheda di votazione per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale - assemblea legislativa della Liguria.....	pag. 159
DECRETO LEGGE 29 gennaio 2024, n. 7 Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.....	pag. 161

* * *

ALLEGATO A

Modalità di espressione del voto per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Esemplificazioni pag. 162

Allegato A1

Modello di scheda Elezioni regionalipag. 174

Allegato B

Specifiche tecniche della scheda di votazione per le elezioni regionali...pag. 175

Allegato C

SCHEMA ESPLICATIVO PER LA FORMAZIONE DEI PLICHI pag.176

Redazione a cura di
Regione Liguria

Direzione Generale Affari Legislativi, Istituzionali e Avvocatura

ANNO 2024